



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. **120**/2019/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario relatore
Dott.ssa	Ilaria CIRILLO	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario

Nell'adunanza pubblica del 16 ottobre 2019

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le Delibere della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR, n. 24/SEZAUT/2016/INPR e n. 6/SEZAUT/2017/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n.



266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2015, sul preventivo degli esercizi 2016-2018 e sul rendiconto dell'esercizio 2016;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018, e la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

Viste le relazioni sul rendiconto relativo all'esercizio 2015, 2016 e 2017, e sul bilancio preventivo 2018-2020, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Santo Stefano Roero (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la relazione dell'Organo di revisione alla proposta di deliberazione consigliare al rendiconto 2018 del Comune di Santo Stefano Roero;

Visto il rendiconto 2018, approvato dall'Ente e reperito sul sito Istituzionale, al fine di aggiornare quanto più possibile l'analisi di alcuni fattori di criticità;

Vista la Deliberazione di questa Sezione di controllo n. 21/2019/PRSE del 5 febbraio 2019, depositata il 19 marzo 2019, con la quale la medesima accertava una serie di irregolarità relative agli esercizi 2015 e 2016, invitando l'Ente ad assumere i necessari provvedimenti al fine di ricostruire per tali esercizi e i successivi una contabilità attendibile e veritiera, nonché l'Organo di revisione a un puntuale adempimento degli obblighi di cui agli artt. 239 e 240 del TUEL e a una stretta collaborazione con il Segretario Comunale e il Responsabile finanziario, e disponendo una serie di adempimenti in capo all'Ente entro sessanta giorni dalla ricezione della Deliberazione;

Vista la nota prot. n. 1393 del 16 maggio 2019, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio finanziario, con cui l'Ente forniva il riscontro richiesto;

Vista, altresì, la nota prot. 10471 in pari data, sottoscritta dal Revisore dei conti dell'Ente, con cui il medesimo forniva riscontro alla Sezione;



Considerato che entrambi tali riscontri risultavano del tutto inidonei a far fronte a quanto richiesto dalla Sezione per l'incompletezza e la inattendibilità delle risposte, e che, pertanto, si riteneva di procedere ad ulteriore approfondimento della situazione contabile dell'Ente, dalla quale sono emerse molteplici e gravi criticità connesse alla violazione delle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, all'indicazione di dati spesso discordanti, all'impossibilità di avere dati completi a causa delle incomplete risposte dell'Ente;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo convocava la Sezione medesima per l'udienza del 2 ottobre 2019, con termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni al 27 settembre 2019;

Dato atto che l'Ente con apposita nota ha richiesto una proroga del termine per la presentazione delle controdeduzioni, proroga concessa dalla Sezione;

Vista, pertanto, la nuova ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione medesima per l'odierna udienza, con termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni all'11 ottobre 2019;

Visto quanto pervenuto dall'Ente con nota prot. n. 2780 in data 11 ottobre 2019, a firma del Sindaco, del Revisore e del Responsabile del Servizio finanziaio, a seguito della ricezione del deferimento e a riscontro dello stesso, contenente le controdeduzioni del Comune, che tuttavia ancora non risultano idonee a far fronte a tutte le criticità evidenziate nel deferimento. L'Ente, nella sostanza, conferma quanto emerso nel deferimento, evidenziando alcuni aspetti, come verrà di seguito illustrato con riferimento ai vari punti che in parte motiva della presente deliberazione saranno oggetto di trattazione;

Vista la documentazione depositata all'odierna udienza;

Udito il Relatore, Referendario Dott.ssa Laura Alesiani;

Uditi il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile finanziario e il Revisore dei conti dell'Ente intervenuti in udienza, che confermano quanto evidenziato nelle controdeduzioni sopra citate;

PREMESSO

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile



ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma inserito all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

In argomento, la Corte costituzionale poi, con la sentenza n. 40 del 2014, ha ulteriormente ribadito che i controlli in parola si collocano su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo. I controlli di legittimità e regolarità contabile (come già evidenziato nella sentenza n. 179 del 2007 e nella già citata sentenza n. 60 del 2013), infatti, sono caratterizzati da un esito di tipo "dicotomico" rispetto al parametro normativo, un giudizio, cioè, tipicamente apofantico o dichiarativo (secondo lo schema vero/falso, laddove il controllo sulla gestione si caratterizza per un carattere spiccatamente valutativo) da cui, a seconda dell'esito di tale alternativa, conseguono



poteri e conseguenze precise, laddove nel controllo sulla gestione, data la complessità e il carattere aperto dei parametri, l'esito è sostanzialmente atipico e volto a stimolare l'autocorrezione, non vincolata, dell'ente (v., così, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 70/2017/PRSP del 4 maggio 2017).

Il Giudice delle leggi ha, altresì, riqualificato la natura di tali controlli anche sotto il profilo funzionale, superando la tradizionale classificazione del controllo in termini preventivi/successivi: il controllo di regolarità, ed in particolare quello dell'art. 148-bis del TUEL, si considera "preventivo", nonostante si incentri su atti già efficaci, in quanto è finalizzato ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Si rimarca che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con la citata deliberazione n. 21/2019/PRSE del 5 febbraio 2019, depositata il 19 marzo 2019, la Sezione accertava una serie di irregolarità relative agli esercizi 2015 e 2016 con riguardo al Comune di Santo Stefano Roero (CN), come di seguito richiamate:

- indisponibilità di dati contabili univoci ed attendibili con particolare riferimento alla situazione economico-finanziaria dell'Ente all'esito del riaccertamento straordinario dei residui (1° gennaio 2015) ed ai conseguenti adempimenti (determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità fondo pluriennale vincolato e risultato di amministrazione);
- mancato rispetto, negli esercizi 2015 e 2016, dei parametri di deficitarietà n. 4 e n. 9 di cui al DM 18 febbraio 2013;
- ampio ricorso, nel periodo 2014-2017, all'anticipazione di tesoreria, non integralmente restituita al termine di ciascun esercizio.

Questa Sezione disponeva, pertanto, che l'Ente:

- redigesse particolareggiata relazione in merito alla situazione dell'Ente all'esito del riaccertamento straordinario dei residui, con particolare riferimento alla esatta determinazione del risultato di amministrazione al primo gennaio 2015 ed alle modalità della sua determinazione, alla consistenza dei residui, all'ammontare del fondo crediti dubbia esigibilità e del fondo pluriennale vincolato;
- ponesse in essere tutti gli atti necessari per la corretta ricostruzione della contabilità dell'Ente a far data dal primo gennaio 2015;



- assumesse i necessari provvedimenti volti alla riduzione del ricorso all'anticipazione di tesoreria ed alla integrale restituzione della stessa al termine di ciascun esercizio;
- assumesse i necessari provvedimenti al fine di ricostruire, per gli esercizi indicati e per il futuro, una contabilità attendibile e veritiera, conciliando e concordando le risultanze con il tesoriere e con le banche dati nelle quali vengono inseriti i dati finanziari, al fine di adempiere compiutamente agli obblighi di trasparenza oltre a consentire a questa Sezione di svolgere compiutamente il mandato istituzionale assegnato dalla legge.

In particolare, la Sezione invitava l'Organo di revisione a un puntuale adempimento degli obblighi di cui agli artt. 239 e 240 Tuel e a una stretta collaborazione tra il Segretario Comunale, il Responsabile finanziario e l'Organo di revisione.

La Sezione disponeva, inoltre, che l'Ente procedesse entro sessanta giorni dalla ricezione della deliberazione:

1. a fornire i dati delle anticipazioni utilizzate e non restituite alla fine di ogni esercizio dal 2014 al 2017, con distinta evidenziazione, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, dell'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni e delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse;
2. a compilare le tabelle relative alla verifica del rispetto del limite di indebitamento negli esercizi 2015 e 2016;
3. ad inviare il prospetto della determinazione del saldo obiettivo ai fini della verifica del patto di stabilità interno per l'esercizio 2015;
4. ad illustrare le ragioni per le quali la somma di euro 630.000,00 fosse stata inserita fra le spese che non incidono sulla determinazione del saldo di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, co. 713, della Legge n. 208/2015;
5. a fornire chiarimenti afferenti al mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo per la realizzazione di un Campo Polivalente e un Campo bocce nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS, illustrando le modalità di contabilizzazione delle somme oggetto di finanziamento e riferendo in merito al loro eventuale incasso nonché allo stato dei lavori per la realizzazione dell'opera.

Con nota prot. n. 1393 del 16 maggio 2019, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio finanziario, e con nota prot. n. 10471 in pari data, sottoscritta dal Revisore dei conti dell'Ente, venivano forniti i riscontri richiesti; tuttavia, gli stessi risultavano del tutto inidonei a far fronte a quanto richiesto dalla Sezione per l'incompletezza e la inattendibilità delle risposte.



Pertanto, si riteneva di procedere ad ulteriore approfondimento della situazione contabile dell'Ente dalla quale sono emerse molteplici e gravi criticità connesse alla violazione delle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, all'indicazione di dati spesso discordanti, all'impossibilità di avere dati completi a causa delle incomplete risposte dell'Ente.

Si premette che, nonostante quanto più volte rilevato da questa Sezione circa l'indisponibilità di dati contabili univoci ed attendibili che consentissero una corretta verifica della situazione finanziaria dell'Ente, dalla documentazione pervenuta finora emerge un persistente disordine contabile-organizzativo, già emerso a seguito della complessa istruttoria svolta.

Questa Sezione, pertanto, riteneva di procedere alla rideterminazione del risultato di amministrazione per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 a partire dalla errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria, dell'anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. n. 35/2013 e dell'accantonamento a FCDE, che ha avuto effetti distorsivi sugli stessi risultati di amministrazione, sulla base della documentazione acquisita agli atti nel corso dell'intero procedimento istruttorio confrontati, per quanto possibile, con i dati finanziari consultabili nelle banche dati SIRTEL, BDAP, SIOPE, Ministero dell'Interno - Finanza Locale e sul sito Istituzionale dell'Ente.

La Sezione, a questo punto, terminati gli ulteriori approfondimenti, deferiva formalmente l'Ente per l'udienza pubblica del 2 ottobre 2019, poi, su richiesta di proroga del Comune, rinviata alla data odierna.

Come già ricordato, entro il termine assegnato dell'11 ottobre 2019 il Comune procedeva ad inviare le proprie controdeduzioni al deferimento trasmesso dalla Sezione; le stesse, come già evidenziato, non risultano idonee a far fronte a tutte le criticità evidenziate nel deferimento. L'Ente, nella sostanza, conferma quanto emerso nel deferimento, evidenziando alcuni aspetti, come verrà di seguito illustrato con riferimento ai vari punti che in parte motiva della presente deliberazione saranno oggetto di trattazione.

All'odierna udienza partecipano il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile finanziario e il Revisore dei conti del Comune di Santo Stefano Roero, che riferiscono in merito alla situazione finanziaria dell'Ente, confermando sostanzialmente quanto esposto nelle controdeduzioni depositate.

In particolare, il Sindaco riferisce che è intenzione dell'Ente procedere ad una revisione completa delle scritture contabili, a partire dal 2015, al fine di ottenere una base contabile certa, anche per gli esercizi successivi dal momento che gli errori iniziali hanno invalidato anche la susseguente situazione dei conti dell'Ente; il medesimo precisa che il Comune ha intenzione di appoggiarsi ad una ditta specializzata per giungere, prima della definizione del bilancio 2020, ad una situazione chiara, non contestabile ed in linea con tutte le prescrizioni previste dalla legge.



Il Revisore dei Conti, pregiudizialmente, dichiara di essere stato nominato Revisore del Comune agli inizi del 2018; precisa che il riaccertamento dell'attivo deve essere effettuato presupponendo che l'attivo venga successivamente incassato, perché, altrimenti, non avrebbe motivo di esistere; Infatti, se dovesse risultare non esigibile, dovrebbe essere depennato *a priori*. Il medesimo poi aggiunge che il Revisore può fornire delle indicazioni al Comune ma, contestualmente, non può entrare nel merito della decisione dell'Ente di eliminare residui attivi che non risultano più tali.

Il Responsabile finanziario procede a depositare in udienza documentazione relativa alle stampe del codici SIOPE che sono stati elaborati con la collaborazione del Tesoriere dell'Ente.

Il Segretario comunale, avvalorando quanto precedentemente sostenuto dal Sindaco, precisa che l'Ente necessita di verifiche contabili approfondite che tengano presenti le raccomandazioni fornite dalla nota di deferimento della Corte dei conti; aggiunge, quindi, che, allo stato, persistono delle piccole incongruenze tra la contabilità dell'Ente e quella del Tesoriere e, grazie all'intervento della ditta incaricata di riverificare i conti del 2018 dell'Ente, si è potuto riallineare la contabilità del Comune e quella della Tesoreria.

Sul punto viene precisato dal Presidente della Sezione e dal Magistrato Istruttore che tale lavoro di risanamento contabile non potrà essere oggetto di delega o di esternalizzazione, poiché la ditta di revisione contabile incaricata potrà assumere solo un compito di supporto al Comune; peraltro, i documenti contabili che consentiranno di attuare la revisione dei residui devono essere necessariamente forniti dall'Amministrazione comunale.

Tutto ciò considerato, si rileggono qui di seguito le principali gravi irregolarità, connesse alla violazione delle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, all'indicazione di dati spesso discordanti, all'impossibilità di avere dati completi a causa delle incomplete risposte dell'Ente, come emerse dalla complessiva ampia attività istruttoria svolta dalla Sezione e sopra richiamata.

1. Anticipazioni di tesoreria

In merito al ricorso costante all'anticipazione di tesoreria e alla consistenza dello scoperto al termine di ogni esercizio, l'Ente, con nota prot. n. 1393 del 16/05/2019, precisava che: *"A seguito di un'attenta analisi effettuata sul sito Siope, è emerso che le anticipazioni non restituite al termine di ciascun esercizio sono le seguenti:*

- 0,00 euro per l'anno 2014;
- 137.713,36 euro per l'anno 2015;
- 165.324,62 euro per l'anno 2016;
- 212.654,25 euro per l'anno 2017.



Visto il permanere delle incongruenze dei dati comunicati con quelli risultanti sia dai dati contabili dell'Ente che da SIOPE, si è ritenuto necessario, con nota prot. n. 12339 del 08/07/2019, chiedere all'Ente di trasmettere una attestazione rilasciata dal Tesoriere, dalla quale risultasse l'entità dello scoperto relativo all'anticipazione di tesoreria alla data del 31/12/2017 e alla data del 31/12/2018. Da tale dichiarazione, trasmessa in allegato alla nota prot. n. 2062 dell'11/07/2019, è emerso che lo scoperto alla data del 31/12/2017 risultava pari ad euro **199.862,00** e alla data del 31/12/2018 era pari ad euro **333.103,00**.

Sul punto occorre premettere quanto segue.

Dalla consultazione dei dati SIOPE e dalla determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2014 effettuata dall'Ente, il fondo cassa al 01/01/2014 risulta positivo. Al 31/12/2014 risultano residui passivi sull'ex Titolo III della spesa (Spese per rimborso di prestiti), per complessivi euro 998.304,89 (dato congruente tra quanto risultante nella banca dati della Finanza Locale ed il prospetto b) del riaccertamento straordinario effettuato dall'Ente), di cui:

- euro 700.535,18 per anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, ottenuta dall'Ente nel corso del 2013 per complessivi euro 720.011,26 e di cui nel corso del 2014 era stata pagata, utilizzando erroneamente tali residui, la prima rata pari ad euro 19.476,08, comprensiva di quota capitale e interessi (come da piano di ammortamento allegato alla nota prot. n. 2062 dell'11/07/2019);
- euro 297.769,71 per anticipazione di tesoreria (importo che, comunque, non si considera corrispondente con l'effettivo scoperto, in presenza di mancata correlazione tra accertamenti, riscossioni e impegni relativi all'anticipazione).

Tali residui, per complessivi euro 998.304,89, in sede di riaccertamento straordinario, sono stati reimputati *in toto* all'esercizio 2015, diventando quindi "impegni della competenza 2015". La reimputazione, già di per sé oggetto di rilievo sotto il profilo sostanziale (v. punto 4.1), è stata effettuata riclassificando tutto l'importo sul Titolo V della spesa.

Detto Titolo deve essere utilizzato solo per le operazioni relative all'anticipazione di tesoreria.

I residui passivi relativi all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 avrebbero dovuto trovare allocazione al nuovo Titolo IV della spesa (rimborso di prestiti) o cancellati per confluire nella parte accantonata del risultato di amministrazione sotto la voce "Fondo anticipazione liquidità ex D.L. n. 35/2013", come si dirà al successivo punto 2.

Ne deriva che l'Ente, negli esercizi successivi, ha utilizzato l'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 per la restituzione della medesima e per la restituzione dell'anticipazione di tesoreria. L'errata riclassificazione dei residui e l'errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria (reiterata negli esercizi successivi) ha di fatto reso



Impossibile risalire all'esatta esposizione debitoria dell'Ente verso il Tesoriere, almeno a decorrere dall'esercizio 2016 (sul punto si detaglierà nel seguito).

In merito agli importi dell'anticipazione da restituire comunicati dall'Ente con la nota sopra citata, si rileva quanto segue:

- al 31/12/2014 l'anticipazione di tesoreria da restituire non poteva essere pari a zero, ma, secondo le ricostruzioni contabili della Sezione, la stessa ammontava ad almeno euro 237.232,70. A tale somma si perviene, in presenza di un fondo cassa iniziale positivo, considerando le riscossioni a tutto il 31/12/2014 relative all'anticipazione pari ad euro 939.906,84 e i pagamenti per la restituzione pari ad euro 702.674,14. Questi ultimi sono considerati al netto di euro 19.476,08, relativi alla prima rata dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, pagata nel corso del 2014, come già sopra specificato;
- lo scoperto attestato dall'Ente al 31/12/2015 pari ad euro 137.713,36 corrisponde esattamente alla differenza tra i pagamenti per la restituzione dell'anticipazione, pari ad euro 1.337.510,93, e le relative riscossioni pari ad euro 1.199.797,57 (che tra l'altro dovrebbe corrispondere ad una differenza positiva). Occorre invece tenere conto dello scoperto già esistente alla fine dell'esercizio precedente e dei pagamenti effettuati per la restituzione dell'anticipazione di liquidità, effettuati utilizzando, come già specificato, il Titolo V della spesa. La Sezione ha pertanto determinato l'importo dell'anticipazione di tesoreria da restituire al 31/12/2015 in euro 139.227,78;
- per quanto concerne l'importo relativo all'anticipazione da restituire al 31/12/2016 attestato dall'Ente e pari ad euro 165.324,62, la Sezione, pur nella consapevolezza che tale importo possa essere errato, ne ha tenuto conto ai fini della rideterminazione del risultato di amministrazione 2016, nell'impossibilità oggettiva di rideterminarlo con certezza, per i motivi sopra specificati;
- per quanto concerne l'importo dello scoperto al 31/12/2017 lo stesso è stato attestato dal Tesoriere dell'Ente in euro 199.862,00 (allegato alla nota prot. 2062 dell'11/07/2019). Tale importo è da considerarsi corretto in tale situazione di grave discordanza e incongruenza dei dati contabili trasmessi dal Comune.

Negli esercizi 2015, 2016 e 2017 si sono riscontrate:

- la mancata corrispondenza tra gli accertamenti e le riscossioni del Titolo VII (anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere) e i corrispondenti impegni del Titolo V (restituzione anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere);
- la presenza di residui passivi del Titolo V non corrispondenti allo scoperto di tesoreria e comprendenti quota parte dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013.

Per gli esercizi 2015 e 2016 si è rilevata, inoltre, la presenza di residui attivi sul Titolo VII che per propria natura non può generare residui attivi. Tale somma, infatti, rappresenterebbe un credito certo, liquido ed esigibile dell'Ente nei confronti del



Tesoriere a fronte del ricorso all'Istituto dell'anticipazione che di per sé, al contrario, rappresenta un'esposizione debitoria.

Tali errate contabilizzazioni hanno avuto effetti distorsivi nella determinazione del risultato di amministrazione per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, che sono stati, pertanto, ricalcolati da questa Sezione come esposto al successivo punto 4.

In merito alla contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria, si rammenta quanto previsto dal principio contabile 3.26 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2011 *"...alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse"*, nonché quanto specificato dal principio contabile 10.3 del medesimo allegato 4/2: *"Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti."*

Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Pertanto, in attuazione di tale principio, è obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il tesoriere recepisce tale impostazione d'iniziativa senza attendere indicazioni dell'ente; resta inteso che il tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo ed al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente dovesse risultare ancora non regolarizzata".

Infine, oltre ai gravi errori di contabilizzazione rilevati, che hanno avuto effetti distorsivi sul risultato di amministrazione, occorre tenere conto che, come già osservato nella deliberazione n. 21/2019 di questa Sezione, il Comune di Santo Stefano Roero, in contrasto con il principio enunciato applicato della contabilità finanziaria n. 3.26, di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118 del 2011, secondo cui *"alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse"*, non è riuscito a estinguere le anticipazioni nel medesimo esercizio in cui sono



state contratte, facendo registrare costantemente la presenza di consistenti importi di anticipazione di tesoreria non restituita al 31 dicembre.

Nell'ambito delle controdeduzioni al deferimento per l'odierna udienza il Comune, sul punto anticipazione di tesoreria, afferma che *"l'importo da restituire per il periodo 2014-2018 risulterebbe pari ad euro 363.514,14"*, cioè un importo discordante rispetto agli importi comunicati in precedenza, e, in ogni caso, diverso (maggiore, parrebbe) rispetto a quello indicato dal medesimo Tesoriere al 31/12/2018 (euro 333.103,00), e sopra richiamato; per la verità, l'Ente, nelle controdeduzioni aggiunge che si riserva di *"approfondire tale aspetto con il Tesoriere"*, benché tale approfondimento da parte dell'Ente avrebbe già dovuto essere svolto da tempo.

È evidente che, in tale situazione di grave discordanza e incongruenza dei dati contabili volta a volta trasmessi dal Comune, non si possa che fare riferimento ai dati attestati dallo stesso Tesoriere dell'Ente.

2. Anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013

Dall'esito dell'analisi effettuata sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2013, è emerso che l'Ente ha fatto ricorso alla anticipazione di liquidità presso la Cassa DD.PP. ex art. 1, co. 13, del D.L. n. 35/2013, per un importo corrispondente ad euro **720.011,26**, come risulta altresì confermato nel Questionario consuntivo 2013 (cfr. risposta positiva alla Domanda 14.3 Sezione I). Tale importo era stato richiesto per far fronte al pagamento di debiti di parte capitale già scaduti al 31/12/2012 per complessivi euro 1.462.961,70 (cfr. domanda 14.4 Sezione I del questionario al consuntivo 2013). I residui passivi del Titolo II al 31/12/2012 erano pari ad euro 3.519.622,14.

Sul punto, con nota prot. n. 12339 dell'8/07/2019, era stato richiesto all'Ente di trasmettere la documentazione relativa a tale anticipazione.

L'Ente ha fornito riscontro con note prot. n. 2062 dell'11/07/2019 e prot. n. 2082 del 15/07/2019. Da tali documenti risulta confermato il ricorso alla anticipazione di liquidità presso la Cassa DD.PP. ex art. 1, co. 13, del D.L. n. 35/2013, per un importo corrispondente ad euro 720.011,26.

In merito alla contabilizzazione effettuata dall'Ente si è riscontrato quanto di seguito riportato.

Dall'esame dei dati contabili del Rendiconto 2013 consultabili dal sistema SIRTEL, l'importo di euro 720.011,26 risulta accertato e riscosso sull'ex Titolo V "Entrate derivanti da accensione di prestiti". Il medesimo importo risulta impegnato sull'ex Titolo III "Spese per rimborso di prestiti" e conservato a residuo passivo al 31/12/2013.

Come specificato al precedente punto 1, al 31/12/2014 l'importo dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 risulta mantenuto a residuo passivo del Titolo III per euro



700.535,18, corrispondente all'importo dell'anticipazione ottenuta nel 2013 al netto della prima rata pagata nel corso del 2014 pari ad euro 19.476,08 comprensiva di quota capitale e interessi (come da piano di ammortamento allegato alla nota prot. n. 2062 dell'11/07/2019).

Al 01/01/2015, in sede di riaccertamento straordinario del residuo, l'importo di euro 700.535,18 è stato reimputato all'esercizio 2015 divenendo "Impegno della competenza" (sul punto v. anche quanto già specificato al punto 1).

Durante l'esercizio 2015 e negli esercizi successivi tale importo è stato impropriamente utilizzato per il pagamento della rata di restituzione della medesima anticipazione di liquidità e, almeno in parte, per i pagamenti relativi alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria.

In merito alla corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità trasferita agli enti ai sensi del D.L. n. 35/2013, deve farsi riferimento a quanto disposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con Deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG del 17 dicembre 2015.

Negli esercizi 2015, 2016 e 2017 il prospetto del risultato di amministrazione non evidenzia, nella parte accantonata, la costituzione del Fondo anticipazioni liquidità come disciplinato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie sopra citata, al fine di *"sterilizzare gli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione."*

Si rileva, inoltre, che l'Ente ha erroneamente utilizzato i residui passivi del Titolo III, reimputati in occasione del riaccertamento straordinario del residuo al 01/01/2015 sull'attuale Titolo V, per finanziare sia la quota capitale che la quota interessi dell'anno di riferimento, nonché, almeno in parte, le restituzioni dell'anticipazione di tesoreria.

Tale modalità di finanziamento appare in contrasto con la natura dell'anticipazione di liquidità, che non può ampliare la capacità di spesa dell'Ente, ma deve essere utilizzata esclusivamente per estinguere debiti pregressi, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto disposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la citata deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG del 17 dicembre 2015, che enuncia il seguente principio di diritto: *"l'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa"*.

Dai piani di ammortamento dell'anticipazione di liquidità ottenuta, trasmessi dall'Ente con le sopra citate note, risulterebbe un residuo debito capitale pari a:



- euro 696.632,79 al 31/12/2015;
- euro 680.413,15 al 31/12/2016;
- euro 663.646,72 al 31/12/2017.

In esito a quanto in precedenza rilevato, posto che l'Ente non ha dato idonea copertura finanziaria alla restituzione delle quote capitale e interessi relative all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, al fine della corretta determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017 si è ritenuto di costituire l'accantonamento a Fondo Anticipazioni Liquidità D.L. n. 35/2013 per l'intero importo dell'anticipazione ottenuta, e quindi per euro 720.011,26.

Sul punto, l'Ente, nelle proprie controdeduzioni al deferimento, conferma il ricorso all'anticipazione di liquidità per il predetto importo, e dichiara che, a seguito di attività di verifica dei residui 2018, tale importo sarebbe stato eliminato dai residui passivi e sarà vincolato nel risultato di amministrazione in fase di rideterminazione. Tuttavia, dalla documentazione allegata alla nota di riscontro dell'Ente, quale "simulazione" di un ipotetico riaccertamento di fatto non ancora effettuato, tale importo a cancellazione di residui passivi non risulta.

3. Accantonamento a FCDE

In merito all'accantonamento a FCDE, l'Ente, pur avendo calcolato l'importo da accantonare, non ha provveduto a valorizzare il relativo fondo al 31/12 di ogni esercizio considerato. Anche a seguito dei rilievi formulati durante l'intero procedimento istruttorio e con la Deliberazione di questa Sezione n. 21/2019 del 5 febbraio 2019, l'Ente non ha dato esauritivo riscontro alle ragioni del mancato accantonamento ed alle modalità di calcolo con le quali era pervenuto agli importi esposti nei rispettivi allegati c) ai rendiconti 2015, 2016 e 2017, fornendo solo informazioni tra loro contrastanti e prive di fondamento contabile (cfr. punto 2 della nota prot. n. 128/2019).

Va evidenziato che l'accantonamento a FCDE ha la finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Il FCDE costituisce *"uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicare il mantenimento durante la gestione. La previsione di dette poste deve essere congrua per due ragioni: da un lato affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario"* (cfr. la Deliberazione 09/SEZAUT/2016/INPR del 18 marzo 2016).

Il mancato accantonamento a FCDE è in contrasto con quanto previsto dal principio generale della prudenza e da quanto disciplinato dall'art. 187 del TUEL. Inoltre,



"l'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile." (cfr. la Deliberazione 32/SEZAUT/2015/INPR del 30 novembre 2015).

Posto ciò, come meglio dettagliato nel successivo punto 4, si è quindi ritenuto necessario rettificare il risultato di amministrazione di ogni esercizio, con gli importi rinvenuti dai rispettivi prospetti relativi alla composizione del fondo degli esercizi 2015, 2016 e 2017. In particolare:

- per l'esercizio 2015 risulta calcolato un importo minimo di euro 350.764,85 (cfr. allegato 7 alla nota prot. n. 128 del 21/01/2019). Tale importo è relativo per euro 255.953,97 ai residui di parte corrente (Titolo I e III) e per euro 94.810,88 ai residui di parte capitale (Titolo IV). Si rileva che il FCDE è costituito per circa il 71,33% da residui di parte corrente (Titolo I e III) conservati al 31/12/2015;
- per l'esercizio 2016 risulta calcolato un importo minimo di euro 187.741,14 (cfr. allegato 8 alla nota prot. n. 128 del 21/01/2019) ed è relativo ai soli residui di parte corrente (Titolo I e III). L'importo derivante è pari a circa il 58% dei residui complessivi conservati al 31/12/2016;
- per l'esercizio 2017 risulta calcolato un importo minimo di euro 280.720,77 (cfr. all. c) Finanza Locale). Tale importo è relativo ai soli residui di parte corrente (Titolo I e III). e corrisponde a circa il 63% dei residui conservati al 31/12/2017.

4. Ricostruzione del risultato di amministrazione per gli esercizi 2015, 2016 e 2017

Come sopra già rilevato, in presenza di inadeguato riscontro a quanto disposto da questa Sezione con Deliberazione n. 21/2019, si è ritenuto di procedere, per quanto possibile, alla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015 e, successivamente, al 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017, sulla base della documentazione acquisita agli atti nel corso dell'intero procedimento istruttorio.

4.1 Riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 10471 del 16/05/2019 l'Organo di revisione riscontrava alla richiesta di questa Sezione relativa alla ricostruzione dell'esito del riaccertamento straordinario dei residui all'01/01/2015 e contestuale determinazione del risultato di amministrazione alla medesima data.



Nella citata nota l'Organo di revisione *"rileva che nel verbale della Giunta Municipale n. 14 del 30 aprile 2015 l'allegato D non è stato redatto correttamente in riferimento ai dati relativi ai residui attivi e passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili nonché i residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato.*

La rideterminazione corretta è avvenuta in sede di redazione del conto del bilancio consuntivo riferito all'esercizio finanziario anno 2015".

In merito, si rileva che i dati contabili riportati nella medesima nota sono gli stessi approvati dall'Ente con Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 30/04/2015 avente ad oggetto il riaccertamento straordinario dei residui, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3 commi 7 e segg. del D.Lgs. n. 118 del 2011. Le risultanze di tale provvedimento sono già state oggetto di rilievo da parte di questa Sezione in quanto formulate con dati contabili non congruenti.

Con la citata nota, l'Organo di revisione riportava i seguenti dati contabili:

Tabella 1

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		76.257,60
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	0,00
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	0,00
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	4.336.310,34
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	4.206.407,97
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	767.373,22
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f)	(-)	699.929,81
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) -(g)		13.798,64

Nella medesima nota il Revisore precisava che i residui attivi eliminati e reimputati, pari ad euro 4.336.310,34, si riferivano per euro 812.823,27 a residui di parte corrente e per euro 3.523.487,07 a residui di parte capitale.

I residui passivi eliminati e reimputati, pari ad euro 4.206.407,97, si riferivano per euro 1.512.753,08 a residui di parte corrente e per euro 2.693.654,89 a residui di parte capitale.



Il risultato di amministrazione al 31/12/2014 trova corrispondenza con i dati contabili desumibili sia dal Questionario consuntivo 2014, sia da Finanza Locale.

Di contro si rilevano le seguenti criticità.

- In merito alla mancata cancellazione di *"residui attivi e passivi non correlati a obbligazioni giuridiche perfezionate"*, l'Ente con nota prot. n. 2587 del 09/10/2018, in riscontro alla richiesta istruttoria di questa Sezione prot. n. 9956 del 25/09/2018, precisava quanto segue: *"...non sono stati cancellati residui attivi e passivi in questa fase ma successivamente con l'approvazione del conto consuntivo (n.d.r. esercizio 2015)".* Di fatto, tale precisazione, risulta di per sé sufficiente ad invalidare le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui, che, per stessa ammissione dell'Ente, non risulta effettuato nel rispetto dell'articolo 3, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 118/2011. In particolare, a mente del citato comma 8 *"L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 (n.d.r. riaccertamento straordinario) è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili"*. Il principio contabile 9.3 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 precisa, inoltre, che la prima attività da porre in essere ai fini del riaccertamento straordinario dei residui è *"l'eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. In particolare, tale fase riguarda gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del TUEL vigente nel 2014. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo passivo definitivamente cancellato, la natura della relativa fonte di copertura (finanziato da prestito, da entrata vincolata a specifica destinazione da legge o da principi, da trasferimento vincolato a specifica destinazione, da entrata vincolata a specifica destinazione dall'ente, da entrate libere)".*
L'Ente invece sosteneva, senza tra l'altro addurre alcuna giustificazione, di aver effettuato tale operazione non alla data del 01/01/2015, ma in sede di predisposizione del rendiconto 2015 riferendosi, pertanto, al riaccertamento ordinario e non a quello straordinario che è specificatamente disciplinato dalla norma che ne individua l'unicità in quanto segna il passaggio alla nuova contabilità "armonizzata" ed è necessario al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata.
- In merito ai residui attivi *"cancellati per essere reimputati agli esercizi in cui sono esigibili"* si rileva che la somma di euro 4.336.310,34 coincide con quanto indicato dall'Ente nel prospetto relativo alla determinazione del risultato di amministrazione al 01/01/2015, allegato D) alla citata delibera di Giunta n. 14 del 30/04/2015, ma non corrisponde con il totale dei residui attivi da reimputare risultante dall'allegato A) alla medesima delibera, pari ad euro 4.335.310,34. Si osserva, inoltre, che dalla lettura dell'allegato A) tali residui risultano totalmente reimputati all'esercizio 2015, mentre



dall'allegato C) alla stessa delibera, corrispondente all'allegato 5/1 al D.Lgs. n. 118/2011, risultano euro 122.443,41 reimputati agli esercizi successivi al 2017. Da rilevare, infine, che la suddivisione tra residui di parte corrente e di parte capitale riportata dall'Organo di revisione non è coerente con i residui al 31/12/2014 desunti da Finanza locale in cui risultano residui attivi di parte corrente, titoli I, II e III, pari ad euro 694.852,86, mentre il Revisore riporta la somma superiore di euro 812.823,27.

- In merito ai residui passivi *"cancellati per essere reimputati agli esercizi in cui sono esigibili"* si rileva che la somma di euro 4.206.407,97 coincide con quanto indicato dall'Ente nel prospetto relativo alla determinazione del risultato di amministrazione al 01/01/2015, allegato D) alla citata delibera di Giunta n. 14 del 30/04/2015, ma non corrisponde con il totale dei residui passivi da reimputare risultante dall'allegato B) alla medesima delibera, pari ad euro 4.206.444,20. Da rilevare, anche in questo caso, che la suddivisione tra residui di parte corrente e di parte capitale riportata dall'Organo di revisione non è coerente con i residui passivi al 31/12/2014 desunti da Finanza locale, dalla quale risultano residui di parte corrente, titoli I e III, pari ad euro 1.495.727,42 mentre il Revisore riporta la somma superiore di euro 1.512.753,08.

Preso atto delle reiterate incongruenze tra i dati contabili, si rileva che, tenuto conto dei dati sopra riportati ed approvati dall'Ente con la citata deliberazione, i residui attivi conservati alla data del 31/12/2014 erano pari ad euro 4.342.498,22 dei quali ben 4.336.310,34 sono stati oggetto di reimputazione (di cui almeno per euro 4.213.866,93 al solo esercizio 2015). I residui passivi conservati al 31/12/2014 erano pari ad euro 4.266.240,62 di cui ben 4.206.407,97 sono stati oggetto di reimputazione all'esercizio 2015. Tali operazioni non appaiono coerenti con il dettato normativo di cui al citato articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e con quanto previsto dal principio contabile 9.3 dell'allegato 4/2 al medesimo Decreto, che dispone l'eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e l'individuazione delle relative scadenze. Viene precisato inoltre che la delibera di riaccertamento straordinario dei residui deve indicare, per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati dal principio applicato della contabilità finanziaria.

Ora, appare difficilmente credibile che la totalità dei residui attivi e passivi al 01/01/2015 fosse correlata ad obbligazioni giuridiche perfezionate secondo il principio della c.d. competenza finanziaria potenziata, senza necessità quindi di operare nessuna cancellazione definitiva (insussistenza di entrata/economia di spesa) e che la relativa esigibilità si realizzasse per la quasi totalità degli stessi nel corso dell'esercizio 2015, senza prevedere la conservazione di residui attivi e passivi, se non per importi minimi. Le registrazioni effettuate dall'Ente sembrano quindi riconducibili ad una mera reinscrizione



all'esercizio 2015 di tutti i residui attivi e passivi al 01/01/2015, senza che gli stessi siano stati oggetto di puntuale verifica da parte dell'Ente, né in merito all'effettiva esistenza di una sottesa obbligazione giuridica perfezionata né in merito al momento dell'effettiva esigibilità degli stessi.

Si rileva, infine, che sono stati oggetto di reimputazione anche i residui attivi e passivi relativi alle partite di giro e ai servizi conto terzi che non dovevano essere oggetto di riaccertamento straordinario in quanto agli stessi non si applica il principio della competenza finanziaria potenziata (cfr. principio contabile n. 7.2).

- In merito all'importo di euro 767.373,22 relativo a *"residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del FPV"*, gli stessi dovrebbero riferirsi, come precisa la nota dell'allegato 5/2 al D.lgs. n. 118 del 2011, a *"voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4, è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi"*.

Si rileva che tale importo non trova nessuna corrispondenza con i residui passivi da riaccertare in quanto, come già precisato in precedenza, il totale dei residui passivi al 31/12/2014 ammontava ad euro 4.266.240,62, di cui euro 4.206.407,97 costituivano residui passivi reimputati agli esercizi successivi secondo il principio dell'esigibilità. Pertanto, la differenza, pari ad euro 59.832,65, non risulta capiente rispetto all'importo indicato dall'Ente, ossia euro 767.373,22. In sostanza il totale dei residui passivi oggetto del riaccertamento straordinario che potevano essere conservati, cancellati e/o reimputati doveva necessariamente corrispondere al totale dei residui passivi al 31/12/2014 e quindi al 01/01/2015, pari ad euro 4.266.240,62, mentre l'Ente ne indica complessivamente euro 4.973.781,19, di cui euro 4.206.407,97 corrispondenti ad obbligazioni esigibili nell'esercizio 2015 (veri e propri impegni perfezionati) ed euro 767.373,22 relativi ad obbligazioni giuridiche esistenti ma non perfezionate (somme prenotate).

Né il Revisore né l'Ente giustificano compiutamente la suddetta operazione; inoltre, dall'esame dei documenti agli atti non è stato possibile risalire alla natura e alla determinazione di tale importo da parte dell'Ente, che deve considerarsi errato e privo di qualsiasi fondamento contabile.

Si rileva, infine, che nel testo della citata delibera n. 14 del 30/04/2015 la medesima somma di euro 767.373,22 viene indicata quale FPV di entrata da iscrivere all'esercizio 2015, indicazione, anche questa, priva di qualsiasi coerenza con i dati contabili.

- In merito all'importo del FPV indicato in euro 699.929,81 si rileva che lo stesso dovrebbe risultare dalla somma algebrica delle voci di cui alle lettere (e) - (d) + (f) che è pari ad euro 637.470,85 e non all'importo riportato dall'Organo di revisione e dall'Ente (cfr.



Tabella 1). Ciò premesso, per le motivazioni illustrate al punto precedente, l'importo di euro 767.373,22 non può essere considerato ai fini della determinazione del FPV che risulta invece pari a zero, dal momento che i residui attivi complessivamente reimputati sono di importo maggiore rispetto alla somma dei residui passivi reimputati. In merito al FPV calcolato dall'Ente in euro 699.929,81, il Revisore specifica che *"nel corso dell'anno 2015 non sono stati effettuati impegni di spesa imputati agli esercizi successivi di conseguenza il Fondo non è stato attivato"*. La precisazione fornita dal Revisore appare di difficile comprensione. Si rileva in ogni caso che l'importo di euro 699.929,81, dai dati contabili a disposizione di cui al successivo punto 4.2, non sembrerebbe essere stato indicato quale FPV di entrata all'esercizio 2015.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, considerando il risultato di amministrazione al 31/12/2014 pari ad euro 76.257,60, il totale dei residui attivi reimputati per euro 4.336.310,34 e il totale dei residui passivi reimputati per euro 4.206.407,97, il risultato di amministrazione al 01/01/2015, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ammonterebbe ad euro -53.644,77. Tale risultato, di per sé già negativo, non può comunque considerarsi "reale" in quanto inficiato dalle errate operazioni compiute dall'Ente non conformi al dettato normativo e al principio contabile più volte richiamati (mancata conservazione di residui attivi e passivi già esigibili al 01/01/2015, mancata cancellazione di residui attivi e passivi privi di obbligazione giuridica perfezionata e reimputazione di residui attivi e passivi senza verificarne l'effettivo momento di esigibilità).

Quanto alla parte accantonata, nella citata nota del Revisore prot. 10471/2019, viene evidenziato che la mancata costituzione del FCDE al 01/01/2015 è da ricondurre al fatto che *"gli accertamenti erano stati effettuati per cassa con conseguente saldo zero degli stessi alla fine dell'esercizio"*. Tale giustificazione non appare fondata in quanto sono conservati al 31/12/2014 residui attivi totalmente reimputati all'esercizio 2015. È di tutta evidenza che, se le entrate fossero state accertate totalmente per cassa, come sostenuto dal Revisore, non sarebbero esistiti residui attivi conservati al 31/12, come, invece, si è riscontrato. L'inesistenza di residui attivi al 01/01/2015 è invece da ricondurre alle discutibili operazioni di reimputazione effettuate dall'Ente, di cui si è già detto in precedenza, e che di fatto hanno spostato all'esercizio 2015 anche i crediti di dubbia esigibilità senza prevederne, almeno in parte, la copertura del rischio di insolvenza con il FCDE.

In merito alla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, per la quale si rinvia al precedente punto 2, se da un lato si rileva la mancata costituzione del fondo anticipazioni liquidità ex D.L. n. 35/2013, dall'altro occorre tenere conto che a fronte dell'importo complessivamente ottenuto nel 2013, pari ad euro 720.011,26, risultavano residui passivi conservati al 31/12/2014 pari ad euro 700.535,18, totalmente reimputati



all'esercizio 2015 (cfr. elenco residui passivi da reimputare allegato B) alla delibera n. 14 del 30/04/2015), che hanno comunque concorso alla determinazione del risultato di amministrazione al 01/01/2015. La differenza, pari ad euro 19.476,08, corrispondente alla prima rata pagata nel corso del 2014, comprensiva di parte capitale e interessi, va decurtata dal risultato di amministrazione al 01/01/2015, già ricalcolato in euro - 53.644,77, in quanto la stessa non ha avuto idonea copertura finanziaria. Il disavanzo al 01/01/2015 ammonterebbe quindi ad almeno euro - 73.120,85 (euro -53.644,77 - 19.476,08).

Da quanto sopra emerge, pertanto, che:

- l'Ente non ha effettuato il riaccertamento straordinario del residui secondo quanto disposto dall'articolo 3 commi 7 e segg. del D.Lgs. n. 118 del 2011 e dal principio contabile 9.3 dell'allegato 4/2 al medesimo Decreto;
- l'Ente non ha determinato correttamente il risultato di amministrazione al 01/01/2015 né ha posto in essere tutti gli atti necessari per la sua corretta ricostruzione a seguito dei rilievi formulati da questa Sezione;
- l'Organo di revisione non ha fornito esaustivo riscontro a quanto disposto con deliberazione di questa Sezione n. 21/2019 del 05/02/2019, limitandosi a riportare i dati, peraltro errati, desunti dalla delibera di Giunta comunale n. 14 del 30/04/2015 già oggetto di rilievo.
- Il disavanzo di amministrazione al 01/01/2015, tenuto conto di tutto quanto sopra riportato, ammonterebbe ad almeno euro - 73.120,85.

La tabella che segue evidenzia il risultato di amministrazione determinato dall'Ente a seguito del riaccertamento straordinario del residui (colonna a), successivamente rettificato da questa Sezione per i motivi più sopra rappresentati.

Tabella A

		Allegato 5/2 deliberazione C.C. 14 del 30/04/2015 (a)	Rettificato dalla Sezione (b)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		76.257,60	76.257,60
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)		
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)		



RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	4.336.310,34	4.336.310,34
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	4.206.407,97	4.206.407,97
<i>Rettifica relativa al pagamento prima rata ex D.L. 35/2013 avvenuta nell'esercizio 2014</i>	(-)		19.476,08
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	767.373,22	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f)	(-)	699.929,81	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d) + (e) + (f) -(g)		13.798,64	-73.120,85

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione		
Fondo residui perenti ... (solo per le regioni)		
Fondo ...		
Totale parte accantonata (l)	0,00	0,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli da specificare di		
Totale parte vincolata (l)	0,00	0,00
Totale parte destinata agli investimenti (m)	0,00	0,00
Totale parte disponibile (n) = (h) - (l) - (l) - (m)	13.798,64	-73.120,85
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015		



4.2 Esercizio 2015

Con nota prot. n. 11964 del 20/12/2018, a seguito di incongruenze dei dati contabili relativi alla determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2015, la Sezione chiedeva all'Ente di fornire chiarimenti sul punto e di trasmettere copia della Delibera e degli allegati relativi all'approvazione da parte del Consiglio comunale del rendiconto dell'esercizio 2015.

Con nota prot. n. 128 del 21/01/2019 l'Ente e il Revisore riscontravano la richiesta trasmettendo una dichiarazione a firma del Segretario comunale con la quale si attestava un avanzo di amministrazione al 31/12/2015 pari ad euro 236.591,24, anziché pari ad euro 150.784,19 come indicato sia nelle premesse che nel dispositivo della delibera di approvazione del rendiconto 2015 n. 2 del 29/04/2016. Veniva allegato inoltre il "Quadro riassuntivo della gestione finanziaria", i cui dati sono indicati nella colonna (a) della tabella di seguito riportata. L'Ente non trasmetteva gli allegati al rendiconto approvati dal Consiglio e i medesimi non sono a tutt'oggi rinvenibili sul sito Istituzionale del Comune.

Preso atto di quanto sopra, si ritiene in primo luogo che tale dichiarazione non sia sufficiente a sanare le incongruenze rilevate e confermate nella medesima, laddove viene specificato che nel testo del provvedimento, per errore, veniva riportato un risultato di amministrazione difforme da quello reale riportato invece in modo corretto nell'allegato "prospetto elaborato dal programma di contabilità". L'Amministrazione era tenuta a rettificare con opportuno provvedimento consiliare quanto deliberato dal medesimo Organo con la citata deliberazione n. 2 del 29/04/2016, dando atto degli errori in essa riportati.

Sotto il profilo contabile, la Sezione non ha potuto verificare l'attendibilità delle risultanze contabili trasmesse (colonna (a) della Tabella 2) in quanto, come già specificato, l'Ente non ha trasmesso gli allegati richiesti e le medesime risultanze non sono coerenti con i dati finanziari consultabili da SIRTEL (colonna (b)), Finanza Locale (colonna (c)) e Questionario consuntivo 2015 (colonna (d)), come si evince nella Tabella 2 sotto riportata.

Tabella 2

PROSPETTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2015		Fonte allegato 3 nota prot. 128 del 21/01/2019 (a)	Fonte SIRTEL (b)	Finanza Locale (modelli ex d.lgs.118/2011) (c)	Questionario (pervenuto il 13/07/2018 - data di scadenza 31/01/2017) (d)
Fondo cassa al 1° gennaio 2015		0,00	0,00	0,00	0,00



RISCOSSIONI	(+)	2.546.511,27	2.546.511,27	2.546.511,27	2.546.511,27
PAGAMENTI	(-)	2.546.511,27	1.248.708,78	2.546.511,27	2.546.511,27
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)	0,00	1.297.802,49	0,00	0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2015	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)	0,00	1.297.802,49	0,00	0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.165.471,08	4.165.471,08	4.105.471,08	4.165.471,08
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.928.879,84	3.357.858,07	3.557.825,29	3.928.879,84
Differenza		236.591,24	2.105.415,50	547.645,79	236.591,24
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)	17.654,94	0,00	0,00	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	(=)	218.936,30	2.105.415,50	547.645,79	236.591,24

In merito alla composizione del risultato di amministrazione, non risulta determinata dall'Ente la parte accantonata, la parte vincolata e la parte destinata agli investimenti. La parte disponibile, secondo quanto comunicato dall'Ente, ammonterebbe quindi ad euro 218.936,30.

La tabella che segue mostra le differenze relative alla consistenza dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 riscontrate tra i dati comunicati dall'Ente (colonna a) Tabella 2), i cui totali corrispondono con quelli indicati nel questionario al consuntivo 2015 (colonna d) Tabella 2), e quelli desunti da Finanza Locale (colonna c) Tabella 2).

Tabella 3

Residui al 31/12/2015 riportati nel questionario al consuntivo (tabella 1.2.10.6) - classificazione ante D.Lgs. 118/2011		Residui al 31/12/2015 desunti da Finanza Locale - classificazione D.Lgs. 118/2011	
RESIDUI ATTIVI		RESIDUI ATTIVI	
titolo I - entrate tributarie	259.113,19	titolo I - entrate tributarie	259.113,19



titolo II - entrate da contributi e trasferimenti	162.900,11	titolo II - trasferimenti correnti	162.900,11
titolo III - entrate extratributarie	99.700,49	titolo III - entrate extratributarie	99.700,49
titolo IV - entrate da alienazioni patrimoniali e trasferimenti in c/capitale	3.264.745,40	titolo IV - entrate in conto capitale	3.204.745,40
titolo V - entrate derivanti da accensioni di prestiti (comprese anticipazioni di cassa)	364.822,29	titolo V - entrate da riduzione attività finanziaria	0,00
		titolo VI - accensioni di prestiti	304.526,70
		titolo VII - anticipazioni da Istituto tesoriere	60.295,59
titolo VI - servizi conto terzi	14.189,60	titolo IX - entrate conto terzi e partite di giro	14.189,60
TOTALE RESIDUI ATTIVI*	4.165.471,08	TOTALE RESIDUI ATTIVI *	4.105.471,08
RESIDUI PASSIVI		RESIDUI PASSIVI	
titolo I - spese correnti	543.726,86	titolo I - spese correnti	536.038,64
titolo II - spese c/capitale	2.707.535,76	titolo II - spese c/capitale	2.336.481,24
titolo III - spese per rimborso di prestiti	621.161,55	titolo III - spese per incremento attività finanziarie	0,00
titolo IV - servizi conto terzi	56.455,67	titolo IV - spese per rimborso prestiti	367,59
		titolo V - chiusura anticipazioni ricevute da Istituto Tesoriere	620.793,96
		titolo VII - uscite per conto terzi e partite di giro	64.143,86
TOTALE RESIDUI PASSIVI*	3.928.879,84	TOTALE RESIDUI PASSIVI*	3.557.825,29

* corrisponde con il totale dei residui comunicati dall'Ente (colonna a) Tabella 2

Partendo dai dati contabili comunicati dall'Ente come riportati nella colonna a) della Tabella 2, il risultato di amministrazione deve essere rettificato tenendo conto di quanto segue.

Con nota prot. n. 1393 del 16/05/2019 l'Ente quantifica l'anticipazione di tesoreria da restituire al 31 dicembre in euro 137.713,36. Dall'esame dei dati risultanti da SIOPE (riscossioni e pagamenti) e da Finanza Locale la Sezione ha determinato lo scoperto in euro 139.227,78 (v. punto 1). Ciò posto si rileva che al 31/12/2015 risultano residui



passivi sul Titolo V (Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto Tesoriere), pari ad euro 620.793,96. Tale importo, desunto da Finanza Locale, sommato ai residui passivi del Titolo IV pari ad euro 367,59, e quindi per complessivi euro 621.161,55, corrisponde al totale dei residui passivi del Titolo III al 31/12/2015, indicati nel questionario al consuntivo 2015 (cfr. tabella 1.2.10.6), secondo la classificazione contabile ante D.Lgs. n. 118/2011. Si rileva in primo luogo l'errata riclassificazione dei residui passivi dell'allora Titolo III (spese per rimborso prestiti) sull'attuale Titolo V riservata alle sole spese relative all'anticipazione ricevuta dal Tesoriere. Posto ciò, l'importo di euro 620.793,96 è comprensivo di una parte della spesa relativa all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 per la quale si rinvia al punto 2. Ne consegue che tale importo deve essere ridotto di euro 481.566,18 (euro 620.793,96 - euro 139.227,78), al fine di ricondurre nel risultato di amministrazione l'importo del debito nei confronti del Tesoriere per l'anticipazione non restituita, come rideterminato dalla Sezione in euro 139.227,78.

Dalla parte delle entrate si rileva l'esistenza di residui attivi del Titolo VII (anticipazioni da Istituto Tesoriere), pari ad euro 60.295,59 che devono essere decurtati dai residui attivi per le motivazioni ampiamente espresse al precedente punto 1. Ne consegue che il risultato di amministrazione al 31/12/2015 deve essere rideterminato come segue:

Tabella 4

PROSPETTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2015 RETTIFICATO		Allegato 3 nota prot. 128 del 21/01/2019 e rettifiche della Sezione
Fondo cassa al 1° gennaio 2015		0,00
RISCOSSIONI	(+)	2.546.511,27
PAGAMENTI	(-)	2.546.511,27
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)	0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2015	(-)	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)	0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.165.471,08
<i>rettifica per errata contabilizzazione residui attivi titolo VII</i>	(-)	60.295,59
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.928.879,84
<i>rettifica residui passivi per errata contabilizzazione titolo V</i>	(+)	481.566,18
Differenza		657.861,83
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)	17.654,94
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	(=)	640.206,89



Quanto alla composizione del risultato di amministrazione si rileva quanto segue:

- non risulta valorizzato, nella parte accantonata del risultato di amministrazione, il Fondo crediti dubbia esigibilità, ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del TUEL. In merito l'Ente, con nota prot. n. 128/2019, allega i prospetti di calcolo del FCDE esercizi 2015 e 2016 (allegato 7 riferito al 2015) e precisa quanto segue: " Tali prospetti dimostrano che il fondo crediti di dubbia esigibilità comprende solamente i residui attivi derivanti da entrate extratributarie e non i residui attivi derivanti dalle Entrate tributarie relativi al quinquennio precedente all'esercizio di riferimento in quanto cancellati per mancato incasso. I residui attivi che hanno concorso a formare il risultato di amministrazione hanno una reale esigibilità."

Si prende atto di quanto dichiarato dall'Ente che, tuttavia, non risulta coerente con i dati indicati nel prospetto medesimo, dal quale si evince un importo minimo del FCDE calcolato e da accantonare pari ad euro 350.764,85. Come anche precisato nelle note di compilazione del medesimo allegato, l'importo da accantonare non può essere inferiore all'importo minimo calcolato.

- Non risulta costituito il fondo anticipazioni liquidità ex D.L. 35/2013 per il quale si rinvia al punto 2, che ammonta ad euro 720.011,26.

Per effetto di tali rettifiche la parte disponibile del risultato di amministrazione risulta **negativa per almeno euro 430.569,22** come esposto nella seguente tabella:

Tabella 5

Risultato di amministrazione 31/12/2015 rettificato (Tabella 4)		640.206,89
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	(-)	350.764,85
Fondo Anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013	(-)	720.011,26
Disavanzo di amministrazione al 31/12/2015		-430.569,22

Permangono, in ogni caso, ampie perplessità sulla consistenza reale dei residui attivi e passivi conservati, la cui effettiva esigibilità non è verificabile dalla Sezione.

4.3 Esercizio 2016

Con nota prot. n. 11964 del 20/12/2018, a seguito di incongruenze dei dati contabili relativi alla determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2016, la Sezione chiedeva all'Ente di fornire chiarimenti circa il risultato di amministrazione conseguito nell'esercizio 2016 e le sue modalità di calcolo, posta l'incongruenza fra i dati contabili relativi alle riscossioni, ai pagamenti e al fondo cassa e quelli desunti da SIOPE.

Con nota prot. n. 128 del 21/01/2019 l'Ente e il Revisore riscontravano alla richiesta trasmettendo copia della deliberazione del C.C. n. 13 del 28/04/2017 relativa



all'approvazione del rendiconto, gli allegati relativi alla gestione delle entrate e delle spese, nonché "l'elenco dei mandati e delle reversali dal quale risulta che il Comune di Santo Stefano Roero ha effettuato entro il 31/12/2016 riscossioni per euro 2.591.018,80 e pagamenti per euro 2.591.018,84. Tali importi coincidono con quelli riportati nel prospetto del risultato di amministrazione come risulta dall'allegato 5); risultano errati i dati SIOPE, essi saranno rettificati dal Tesoriere dell'Ente". Sul punto giova rammentare che il Decreto MEF n. 38666 del 23/12/2009 già prevedeva l'obbligo di effettuare la conciliazione dei dati contabili di rendiconto con quelli rilevati dal SIOPE e di motivare in ordine ad eventuali discordanze. Al fine di assicurare la medesima esigenza di coerenza il D.Lgs. n. 118 del 2011 all'art. 11, comma 4, lett. I), prevede espressamente che al rendiconto venga allegato il prospetto dei dati SIOPE. Inoltre, se si tiene conto che i dati trasmessi dal Tesoriere a SIOPE, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovrebbero corrispondere con le risultanze del Conto del Tesoriere, se ne deduce che l'Ente non ha effettuato neanche la parificazione delle scritture della contabilità finanziaria con i conti degli agenti contabili, attività che costituisce un'operazione di fondamentale importanza ai fini della rendicontazione generale della gestione.

Preso atto dell'evidenza dei gravi mancati adempimenti di conciliazione, il riscontro fornito dall'Ente non consente il superamento della criticità rilevata, considerata l'ennesima incongruenza tra i dati riportati nella nota (colonna c) della Tabella 6) e quelli risultanti dagli elenchi alla stessa allegati (colonna d) della Tabella 6).

Nella tabella che segue, elaborata da questa Sezione, vengono riportati i dati relativi alle riscossioni e ai pagamenti desunti dalle fonti in essa indicate.

Tabella 6

	Delibera C.C. n. 13 del 28/04/2017 (a)	SIOPE (B)	Nota prot. n. 128 del 21/01/2019 (C)	Elenchi mandati e reversali allegati alla nota prot. n. 128 del 21/01/2019 (d)
Fondo cassa al 1° gennaio	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONI	2.591.018,80	2.589.666,51	2.591.018,80	2.589.030,94
PAGAMENTI	2.589.898,84	2.589.666,51	2.591.018,84	2.457.824,20
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	1.119,96	0,00	-0,04	131.206,74

Dall'esame della tabella si evince chiaramente il permanere delle incongruenze rilevate.



Preso atto di quanto sopra, questa Sezione ha ritenuto di considerare, ai fini della determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2016, gli importi di cui alla colonna (b) della Tabella 6, considerando il fondo cassa a fine esercizio pari a zero, fattispecie che si deduce anche dalla nota prot. n. 1393 del 16/05/2019 nella quale l'Ente dichiara la mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria per euro 165.324,62, confermando quindi un fondo cassa pari a zero. Conseguentemente occorre rettificare il totale dei residui attivi e passivi riportati dall'Ente.

In merito allo scoperto di tesoreria comunicato dall'Ente con nota del 16/05/2019, pari ad euro 165.324,62, si rileva che i residui passivi del Titolo V (Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere) risultano pari ad euro 381.118,30 e si riferiscono ad esercizi precedenti. I residui passivi della competenza sono pari a zero in presenza di impegni pari ad euro 975.431,27 a fronte dei corrispondenti accertamenti del Titolo VII (Anticipazioni da Istituto tesoriere) di euro 1.138.380,99. L'importo dei residui passivi del Titolo V deve essere pertanto ridotto di euro 215.793,68 (euro 381.118,30 - euro 165.324,62), al fine di ricondurre nel risultato di amministrazione l'importo del debito nei confronti del Tesoriere per l'anticipazione non restituita, come comunicato dall'Ente in euro 165.324,62.

Risultano erroneamente conservati residui attivi al 31/12/2016 sul Titolo VII pari ad euro 11.869,68 su un Titolo delle entrate che per propria natura non può generare residui attivi. Tale somma, infatti, rappresenterebbe un credito certo, liquido ed esigibile dell'Ente nei confronti del Tesoriere a fronte del ricorso all'Istituto dell'anticipazione che di per sé, al contrario, rappresenta un'esposizione debitoria.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, questa Sezione ha rideterminato il risultato di amministrazione al 31/12/2016, come risulta dalla tabella di seguito riportata:

Tabella 7

PROSPETTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2016 RETTIFICATO		Allegato 5 nota prot. 128 del 21/01/2019 e rettifiche della Sezione
Fondo cassa al 1° gennaio		0,00
RISCOSSIONI (DA SIOPE)	(+)	2.589.666,51
PAGAMENTI (DA SIOPE)	(-)	2.589.666,51
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.426.314,79
<i>rettifica per riscossioni non risultanti da SIOPE</i>	(+)	1.352,29
<i>rettifica per errata contabilizzazione residui attivi titolo VII</i>	(-)	11.869,68



RESIDUI PASSIVI	(-)	3.254.687,02
<i>rettifica per pagamenti non risultanti da SIOPE</i>	(-)	1.352,33
<i>rettifica residui passivi per errata contabilizzazione titolo V</i>	(+)	215.793,68
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)	7.917,39
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)	367.634,34

In merito alla composizione del risultato di amministrazione si osserva che l'Ente ha vincolato somme per complessivi euro 226,84 (cfr. delibera n. 13 del 28/04/2017).

Non risulta accantonato al risultato di amministrazione il Fondo crediti dubbia esigibilità, ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del TUEL. In merito l'Ente, con nota prot. n. 128/2019 allega i prospetti di calcolo del FCDE esercizi 2015 e 2016 (allegato 8 esercizio 2016) e precisa quanto segue: *"Tali prospetti dimostrano che il fondo crediti di dubbia esigibilità comprende solamente i residui attivi derivanti da entrate extratributarie e non i residui attivi derivanti dalle Entrate tributarie relativi al quinquennio precedente all'esercizio di riferimento in quanto cancellati per mancato incasso. I residui attivi che hanno concorso a formare il risultato di amministrazione hanno una reale esigibilità."*

Si prende atto di quanto dichiarato dall'Ente che, tuttavia, non risulta coerente con i dati indicati nel prospetto medesimo, dal quale si evince un importo minimo del FCDE calcolato e da accantonare pari ad euro 187.741,14. Come anche precisato nelle note di compilazione del medesimo allegato, l'importo da accantonare non può essere inferiore all'importo minimo calcolato.

Non risulta costituito il fondo anticipazioni liquidità ex D.L. n. 35/2013 per il quale si rinvia al punto 2, che ammonta ad euro 720.011,26.

Per effetto di tali rettifiche la parte disponibile del risultato di amministrazione risulta **negativa per almeno euro 540.344,90** come esposto nella seguente tabella:

Tabella 8

Risultato di amministrazione 31/12/2016 rettificato (Tabella 7)		367.634,34
Fondi vincolati dall'Ente	(-)	226,84
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	(-)	187.741,14
Fondo Anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013	(-)	720.011,26
Disavanzo di amministrazione al 31/12/2016		-540.344,90



Anche per l'esercizio 2016 sussistono ampie perplessità sulla consistenza reale dei residui attivi e passivi conservati, la cui effettiva esigibilità non è verificabile dalla Sezione.

4.4 Esercizio 2017

Con nota prot. n. 11964 del 20/12/2018, a seguito di incongruenze dei dati contabili relativi alla determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2017, la Sezione chiedeva all'Ente di fornire chiarimenti circa il risultato di amministrazione conseguito nell'esercizio 2017 e le sue modalità di calcolo, posta l'incongruenza fra i dati contabili relativi alle riscossioni, ai pagamenti e al fondo cassa e quelli desunti da SIOPE.

Con nota prot. n. 128 del 21/01/2019 l'Ente e il Revisore riscontravano alla richiesta trasmettendo copia della deliberazione del C.C n. 14 del 30/04/2018 relativa all'approvazione del rendiconto, i relativi allegati "gestione delle entrate" e "gestione delle spese", nonché *"l'elenco dei mandati e delle reversali dal quale risulta che il Comune di Santo Stefano Roero ha effettuato entro il 31/12/2017 riscossioni per euro 2.462.160,90 e per pagamenti per euro 2.160.837,34. Tali importi coincidono con quelli riportati nel prospetto del risultato di amministrazione come risulta dall'allegato 6); risultano errati i dati SIOPE, essi saranno rettificati dal Tesoriere dell'Ente."*

Anche per l'esercizio 2017 si rileva che l'Ente non ha provveduto a quanto disposto dal Decreto MEF n. 38666 del 23/12/2009 che già prevedeva l'obbligo di effettuare la conciliazione dei dati contabili di rendiconto con quelli rilevati dal SIOPE e di motivare in ordine ad eventuali discordanze. Al fine di assicurare la medesima esigenza di coerenza il D.Lgs. n. 118 del 2011 all'art. 11, comma 4, lett. l), prevede espressamente che al rendiconto venga allegato il prospetto dei dati SIOPE.

Inoltre, se si tiene conto che i dati trasmessi dal Tesoriere a SIOPE, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovrebbero corrispondere con le risultanze del Conto del Tesoriere, se ne deduce che l'Ente, anche per l'esercizio 2017, non ha effettuato la parificazione delle scritture della contabilità finanziaria con i conti degli agenti contabili, attività che costituisce un'operazione di fondamentale importanza ai fini della rendicontazione generale della gestione.

Preso atto dell'evidenza dei gravi e reiterati inadempimenti relativi alla conciliazione dei dati contabili, si rileva quanto segue:

- alla nota prot. n. 128/2019 non risulta allegato l'elenco delle reversali come invece affermato dall'Ente nel testo della nota;
- l'Ente attesta di aver effettuato riscossioni complessive per euro 2.462.160,90, importo corrispondente con il totale delle riscossioni risultante dall'allegato "gestione delle entrate", mentre il Tesoriere ha comunicato alla banca dati SIOPE riscossioni per euro 2.067.287,23, con una differenza pari ad euro 394.873,67. L'Ente non ha fornito alcun chiarimento su tale grave discordanza contabile, limitandosi ad affermare l'erroneità del



dati trasmessi dal Tesoriere a SIOPE. Non è chiaro come sia possibile che l'Ente abbia rilevato contabilmente riscossioni per euro 394.873,67 che non risultano registrate dal Tesoriere;

- analogamente per la parte spesa, l'Ente attesta di aver effettuato pagamenti complessivi per euro 2.160.837,34, corrispondenti al totale dei pagamenti riportato nell'allegato "gestione delle spese", mentre il Tesoriere ha comunicato alla banca dati SIOPE, pagamenti per euro 2.067.287,23, con una differenza pari ad euro 93.550,11. Anche in questo caso, l'Ente non ha fornito alcun chiarimento su tale grave discordanza contabile, limitandosi ad affermare l'erroneità dei dati trasmessi dal Tesoriere a SIOPE. Non è chiaro come sia possibile che l'Ente abbia rilevato contabilmente pagamenti per euro 93.550,11 che non risultano registrati dal Tesoriere;
- nel prospetto relativo alla determinazione del risultato di amministrazione riportato nel testo e nel dispositivo della delibera consiliare n. 14 del 30/04/2018, l'Ente espone un saldo cassa positivo di euro 301.323,56 pari alla differenza tra le riscossioni e i pagamenti attestati dall'Ente. Da SIOPE il fondo cassa risulta pari a zero. Tale fattispecie è confermata dal Tesoriere dell'Ente (cfr. allegato alla nota prot. 2062 dell'11/07/2019) che attesta uno scoperto per anticipazione di tesoreria non restituita al 31/12/2017 di euro 199.862,00. Tra l'altro l'Ente, con nota prot. n. 1393/2019 attesta anch'esso uno scoperto di tesoreria al 31/12/2017 e quindi un fondo cassa pari a zero (v. punto 1).

Posto tutto quanto sopra riportato, la Sezione ritiene di dover rideterminare il risultato di amministrazione al 31/12/2017, tenendo conto delle riscossioni e dei pagamenti desunti da SIOPE, rettificando conseguentemente la consistenza dei residui attivi e passivi riportati dall'Ente.

In merito allo scoperto di tesoreria di euro 199.862,00, si rileva che i corrispondenti residui passivi del Titolo V (Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere) risultano pari ad euro 419.742,74 (cfr. allegato 6 alla nota prot. 128/2019). Tale importo deve essere ridotto di euro 219.880,74 (euro 419.742,74 - euro 199.862,00), al fine di ricondurre nel risultato di amministrazione l'importo del debito nei confronti del Tesoriere per l'anticipazione non restituita, come attestato dal Tesoriere in euro 199.862,00.

Si rileva inoltre che risultano impegni pari ad euro 966.903,45 a fronte dei corrispondenti accertamenti del Titolo VII (Anticipazioni da Istituto tesoriere) di euro 1.279.592,20; in merito si rinvia a quanto già rilevato al punto 1.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, questa Sezione ha rideterminato il risultato di amministrazione al 31/12/2017, come risulta dalla tabella di seguito riportata:



Tabella 9

PROSPETTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2017 RETTIFICATO		Allegato 6 nota prot. 128 del 21/01/2019 e rettifiche della Sezione
Fondo cassa al 1° gennaio		0,00
RISCOSSIONI (<i>dati da SIOPE</i>)	(+)	2.067.287,23
PAGAMENTI (<i>dati da SIOPE</i>)	(-)	2.067.287,23
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.168.856,13
<i>rettifica per riscossioni non risultanti da SIOPE</i>	(+)	394.873,67
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.223.272,28
<i>rettifica per pagamenti non risultanti da SIOPE</i>	(-)	93.550,11
<i>rettifica residui passivi per errata contabilizzazione titolo V</i>	(+)	219.880,74
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)	466.788,15

In merito alla composizione del risultato di amministrazione si osserva che l'Ente ha vincolato somme per complessivi euro 150.000,00 relative a "trasferimenti da PA" (cfr. delibera n. 14 del 30/04/2018).

Non risulta accantonato al risultato di amministrazione il Fondo crediti dubbia esigibilità, ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del TUEL.

In merito si rileva che dal certificato al rendiconto 2017 trasmesso al Ministero dell'Interno e consultabile da Finanza Locale, il prospetto relativo alla determinazione del risultato di amministrazione risulta coincidente con quanto approvato dall'Ente con la deliberazione C.C. n. 14 del 30/04/2018.

Dalla medesima banca dati risulta consultabile anche l'allegato c) al rendiconto, relativo alla composizione del FCDE. Da tale documento emerge un importo minimo calcolato e da accantonare di euro 280.720,77.

Si rileva che tale importo risulta coerente ed in linea con quanto rappresentato nel relativo prospetto valorizzato nella BDAP.

Come anche precisato nelle note di compilazione del medesimo allegato, l'importo da accantonare non può essere inferiore all'importo minimo calcolato.

Non risulta costituito il fondo anticipazioni liquidità ex D.L. n. 35/2013 per il quale si rinvia al punto 2, che ammonta ad euro 720.011,26.

Per effetto di tali rettifiche la parte disponibile del risultato di amministrazione risulta **negativa per almeno euro 683.943,88** come esposto nella seguente tabella:



Tabella 10

Risultato di amministrazione 31/12/2017 rettificato (Tabella 9)		466.788,15
Fondi vincolati dall'Ente	(-)	150.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	(-)	280.720,77
Fondo Anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013	(-)	720.011,26
Disavanzo di amministrazione al 31/12/2017		-683.943,88

Anche per l'esercizio 2017 sussistono ampie perplessità sulla consistenza reale dei residui attivi e passivi conservati, la cui effettiva esigibilità non è verificabile dalla Sezione.

Con particolare riferimento alla tematica dei residui, e alla loro reale consistenza, nelle controdeduzioni trasmesse dal Comune si legge che il medesimo nel mese di settembre e ottobre 2019 ha attivato una serie di attività di verifica e di analisi sui residui attivi e passivi esercizio 2018, con il supporto tecnico di una ditta specializzata in materia di contabilità degli Enti locali; si legge, inoltre, che a seguito di tale attività sarebbero stati eliminati "i crediti e debiti insussistenti", e sarebbero stati rilevati ulteriori residui attivi e passivi eliminabili in quanto insussistenti (viene allegata alla nota dell'Ente apposita documentazione contenente un elenco di residui attivi e passivi "eliminabili").

In tal senso il Comune chiede di poter procedere alla riapprovazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015.

Sul punto la Sezione fa presente, in primo luogo, come già accennato, che, ad oggi, non si è rinvenuto alcun provvedimento, nel periodo settembre/ottobre 2019, attraverso il quale l'Ente abbia operato sui residui; quindi l'elenco allegato alla nota di riscontro del Comune appare una mera ipotesi di riaccertamento non ancora effettuato, e tale situazione è stata confermata dai Rappresentanti del Comune durante l'odierna udienza.

Quanto poi alla riapprovazione del riaccertamento straordinario, è noto che questa possibilità debba essere esclusa, come la Sezione ha già motivato in proprie precedenti deliberazioni (v., da ultimo, deliberazione di questa Sezione n. 65 del 10/07/2019).

Infatti, rispetto all'ammissibilità della rettifica in autotutela del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui, la Sezione si è già espressa nel senso di ricordare come la stessa sia espressamente preclusa dall'Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che al paragrafo 9.3 dispone che, *"al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni"*. In considerazione dell'unicità dell'operazione di riaccertamento straordinario *"non frazionabile e non ripetibile"*, anche la Sezione Autonomie (deliberazione n.4/SEZAUT/2015) ha evidenziato



che per apportare eventuali rettifiche è possibile procedere *"solo tramite il riaccertamento ordinario dei residui (art.3, co.4, del D.Lgs. n.118/2011)"*.

L'evoluzione pretoria di questa Corte ha evidenziato che la riedizione del riaccertamento straordinario possa avvenire, in autotutela, solo ove sorga con certezza un interesse pubblico specifico e concreto alla riforma del precedente riaccertamento, certezza determinata da una pronuncia di controllo che accerti circostanze di fatto e diritto che ne rendono *"non altrimenti evitabile"* la riedizione: ciò si verifica quando la corretta rappresentazione della situazione contabile non può essere raggiunta con altri strumenti contabili, in particolare col riaccertamento ordinario (cfr. SRC Campania n.240/2017/PRSP e 1/2017/PRSP e per la ricognizione della giurisprudenza in merito Sezione Autonomie n. 31/2016/FRG).

Ciò posto non è possibile per il Comune riapprovare *sua sponte* il riaccertamento straordinario ma occorre correggerne gli errori solo in sede di riaccertamento ordinario in occasione del successivo rendiconto, o, in ogni caso, durante l'esercizio corrente nell'ambito delle attività di preconsuntivo in relazione all'esercizio 2019; la verifica, svolta secondo i criteri stabiliti dalla contabilità armonizzata, dovrà avere ad oggetto ogni singolo residuo.

5. Rispetto del limite di indebitamento

Con nota prot. n. 1393 del 16/05/2019 l'Ente riscontrava alla richiesta di questa Sezione in ordine alla verifica del limite di indebitamento negli esercizi 2015 e 2016, trasmettendo un prospetto dimostrativo dei calcoli effettuati a tal fine con riferimento agli esercizi 2015, 2016 e 2017. Da tali prospetti emergono le seguenti percentuali ex art. 204 del TUEL:

- esercizio 2015: 10,50%;
- esercizio 2016: 10,33%;
- esercizio 2017: 6,27%.

Dai dati sopra esposti si evince il mancato rispetto del limite di indebitamento negli esercizi 2015 e 2016.

Sul punto, l'Ente, nelle proprie controdeduzioni al deferimento per l'odierna udienza, evidenzia di prevedere a bilancio e accertare il rimborso da parte di Regione Piemonte delle rate di mutuo per **euro 21.092,80** annuali, e ciò permetterebbe il rispetto del limite; la Sezione, pur chiedendosi perché questo dato non sia stato riferito al momento dell'istruttoria relativa alla precedente propria deliberazione, ne prende atto ai fini del rispetto del limite di indebitamento per gli esercizi 2015 e 2016, ma si riserva di acquisirne la relativa documentazione.



6. Rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015

In merito alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015, come disciplinato dall'articolo 31 della Legge n. 183 del 2011, con nota prot. n. 1393 del 16/05/2019 l'Ente inviava il prospetto relativo al *"monitoraggio semestrale delle risultanze del patto"* alla data del 31/12/2015, nel quale, tuttavia, non risultava valorizzato il dato relativo all'obiettivo programmatico. L'Ente, pertanto, non ha riscontrato compiutamente a quanto richiesto da questa Sezione con deliberazione n. 21/2019 con la quale si disponeva di trasmettere *"il prospetto della determinazione del saldo obiettivo ai fini della verifica del patto di stabilità interno per l'esercizio 2015"*.

Tuttavia, considerato che l'obiettivo programmatico risulta sia dal Questionario al consuntivo 2015 (cfr. Sez. III, Tab. 3.3), sia dal parere dell'Organo di revisione al rendiconto 2015 ed è quantificato in -551 migliaia di euro, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità, si ritiene di considerare valido tale importo.

Posto ciò, dal prospetto di monitoraggio trasmesso dall'Ente risulta un saldo finanziario di 219 migliaia di euro, mentre dai dati contabili desunti da SIRTEL risulterebbe pari a 196 migliaia di euro. In ogni caso, considerando l'obiettivo programmatico come sopra riportato, il patto di stabilità per l'esercizio 2015 risulta rispettato, seppur con un peggioramento del saldo.

Risulta, pertanto, necessario che l'Ente, ove non abbia già provveduto, proceda a trasmettere la nuova certificazione del patto 2015 in relazione al peggioramento del saldo ai sensi dell'art. 31, comma 20-bis, della sopra citata Legge n. 183/2011 (v. fattispecie di cui alla lett. c) del paragrafo E dell'allegato al D.M. n. 18628 del 4 marzo 2016, *"peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno"* in relazione all'ipotesi di cui alla lett. c) *"la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del patto di stabilità interno, evidenzia una minore differenza fra saldo conseguito e obiettivo assegnato"*).

7. Rispetto del saldo di finanza pubblica

7.1 Esercizio 2016

Relativamente al rispetto del saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2016, come disciplinato dall'articolo 1, commi 709 e segg., della Legge n. 208 del 2015, si richiama tutto quanto già esplicitato al punto 5 della deliberazione n. 21 del 05/02/2019 di questa Sezione, con la quale, tra l'altro, ci si riservava ogni determinazione sul punto all'esito della ricezione della documentazione necessaria a comprovare il riconoscimento degli spazi finanziari di cui all'art. 1, comma 713, della Legge n. 208/2015, indicati dall'Ente in 630 migliaia di euro.

Con nota prot. n. 1393 del 16/05/2019 l'Ente non ha provveduto a trasmettere quanto richiesto.



Inoltre, come già rilevato nella deliberazione sopra citata, il DPCM del 27/04/2016 non riconosce alcun spazio finanziario al Comune di Santo Stefano Roero.

Ne consegue che la somma di 630 migliaia di euro non può essere considerata quale voce relativa a "spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713 della legge di stabilità 2016" e quindi portata in decremento delle spese in conto capitale, in quanto tale possibilità era subordinata, ai sensi del citato comma 713, alla richiesta di spazi finanziari da parte dell'Ente e alla relativa attribuzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A nulla rileva, ai fini della verifica in esame, se le spese siano state effettivamente sostenute dall'Ente per interventi di edilizia scolastica, dal momento che lo Stesso non ha avanzato richiesta di spazi finanziari come sopra specificato.

La tabella di seguito riportata evidenzia i dati trasmessi dall'Ente con nota prot. n. 128 del 21/01/2019 (colonna a)), quelli trasmessi con nota prot. C.d.C. n. 900 del 08/02/2019 (colonna b)) e quelli risultanti dal rendiconto approvato dall'Ente con deliberazione C.C. n. 13 del 28/04/2017 (cfr. allegato 5 alla nota prot. n. 128 del 21/01/2019) (colonna c)).

Tabella 11

	Monitoraggi o 2016 trasmesso in data 21/01/2019 (all. 14 prot. n. 128/2019) (a)	Monitoraggi o 2016 trasmesso in data 08/02/2019 (prot. CdC n. 900/2019) (b)	Dati Rendiconto 2016 (all. 5 prot. n. 128/2019 (c)
FPV di entrata spese correnti	7	0	0
FPV di entrata spese conto capitale	341	0	0
Entrate			
Titolo I	633	673	668
Titolo II	0	25	25
Titolo III	90	100	99
Titolo IV	666	768	769
Totale Entrate finali	1.389	1.566	1.561
Spese			
Titolo I	670	723	724
FPV parte corrente	0	0	0
Totale spese correnti valide ai fini dei saldi	670	723	724
Titolo II	762	1.104	1.104
FPV parte capitale	0	0	0
Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1 comma 713 legge di stabilità 2016	0	630	0
Totale spese capitale valide ai fini dei saldi	762	474	1.104



Totale Spese finali	1.432	1.197	1.828
Saldo tra Entrate e Spese finali	305	369	-267
Obiettivo di saldo finale	22	22	22
Differenza tra Saldo e Obiettivo	283	347	-289

La verifica del rispetto del pareggio di bilancio deve essere effettuata tenendo conto dei dati del Rendiconto approvato dall'Ente, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del Decreto MEF n. 36991 del 6 marzo 2017, a mente del quale *"I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, trasmessi con la certificazione digitale di cui al comma 1, devono corrispondere alle risultanze del Rendiconto della gestione dell'anno 2016."*

Di conseguenza si rileva che, dai dati contabili riportati nella colonna (c) della tabella sopra riportata, emerge che l'Ente non ha conseguito il saldo di cui all'art. 1, comma 710, della Legge n. 208 del 2015. Trovano, pertanto, applicazione le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 723, della Legge n. 208 del 2015. L'Ente è, inoltre, tenuto a trasmettere una nuova certificazione, secondo quanto disposto dal comma 725 della medesima disposizione.

Si ribadisce che dall'analisi effettuata sui rendiconti dell'Ente e sulla documentazione agli atti, l'avanzo di amministrazione accertato in sede di Rendiconto 2015 non si ritiene attendibile, per i motivi dettagliati al punto 10 lettera a) della presente scheda.

In disparte le sopra riportate valutazioni sul reale ed effettivo ammontare del risultato di amministrazione dell'e.f. precedente, nel corso dell'anno 2016, l'Ente ha applicato avanzo di amministrazione per un importo pari ad euro 223.012,00, importo che in ogni caso non coprirebbe la differenza negativa dei saldi.

7.2 Esercizio 2017

Relativamente al rispetto del saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2017, come disciplinato dall'articolo 1, commi 466 e segg., della Legge n. 232 del 2016, si rileva che nel questionario al consuntivo 2017 l'Ente attesta il conseguimento del saldo per l'esercizio in esame (cfr. risposta affermativa Sez. III domanda 1). Inoltre, in allegato al questionario relativo al rendiconto 2017 l'Ente trasmette il prospetto di monitoraggio del secondo semestre 2017, nonché il prospetto di certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.

La tabella di seguito riportata evidenzia i dati di cui al monitoraggio 2017 allegato al Questionario Rendiconto 2017 (colonna a)) e quelli risultanti dal Rendiconto approvato dall'Ente con deliberazione C.C. n. 14 del 30/04/2018 (cfr. allegato 6 alla nota prot. n. 128 del 21/01/2019) (colonna b)).



Tabella 11

	Monitoraggio 2017 allegato al questionario Rendiconto 2017 (a)	Dati Rendiconto 2017 (all. 6 prot. n. 128/2019) (b)
FPV di entrata spese correnti	7	0
FPV di entrata spese conto capitale	145	0
Entrate		
Titolo I	645	645
Titolo II	5	5
Titolo III	118	118
Titolo IV	122	202
Totale Entrate finali	890	970
Spese		
Titolo I	744	743
FPV parte corrente	0	
Totale spese correnti valide ai fini dei saldi	744	743
Titolo II	177	257
FPV parte capitale	0	0
Totale spese capitale valide ai fini dei saldi	177	257
Totale Spese finali	921	1.000
Saldo tra Entrate e Spese finali	121	-30
Obiettivo di saldo finale	0	0
Differenza tra Saldo e Obiettivo	121	-30

La verifica del rispetto del pareggio di bilancio deve essere effettuata tenendo conto dei dati del Rendiconto approvato dall'Ente, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del Decreto MEF n 35717 del 12 marzo 2018, a mente del quale: *"I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, trasmessi con la certificazione digitale di cui al comma 1, devono corrispondere alle risultanze del Rendiconto della gestione dell'anno 2017."*

Di conseguenza si rileva che, dai dati contabili riportati nella colonna (b) della tabella sopra riportata, emerge che l'Ente **non ha** conseguito il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della Legge n. 232 del 2016. Trovano, pertanto, applicazione le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della Legge n. 232 del 2016. L'Ente è, inoltre, tenuto a trasmettere una nuova certificazione secondo quanto disposto dal comma 478 della medesima disposizione.



L'Ente, inoltre, nell'esercizio 2017 ha applicato un avanzo di amministrazione per un importo pari ad euro 145.340,00.

Giova precisare che dall'analisi effettuata sui rendiconti dell'Ente e sulla documentazione agli atti, l'avanzo di amministrazione accertato in sede di Rendiconto 2016 non si ritiene attendibile, per i motivi dettagliati al punto 10 lettera a) della presente scheda e pertanto l'applicazione di avanzo nell'esercizio 2017 non può essere ritenuto congruo e coerente con i dati finanziari rilevati dalla Sezione.

In merito al rispetto del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2016 e 2017, l'Ente, nelle proprie controdeduzioni, dichiara di aver richiesto al MEF la riapertura della certificazione, e che procederà alla rideterminazione degli importi da inserire nelle certificazioni per gli esercizi 2016/2017, inviando le nuove certificazioni al MEF.

8. Valorizzazione ed evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato anni 2015/2018

Dall'esame dei rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 non risulta essere mai stato valorizzato il FPV né nella parte corrente che in quella capitale.

Tenuto conto della consistenza degli importi impegnati sul Titolo II della spesa nel corso degli esercizi considerati, tale fattispecie non sembrerebbe coerente con il principio contabile della cd. "competenza finanziaria potenziata" disciplinato dal D.Lgs. n. 118 del 2011, secondo cui tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

9. Mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo

Con riferimento al mutuo contratto per un importo pari ad euro 158.000,00 per la realizzazione di un Campo Polivalente e un Campo bocce nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS, la Sezione ha richiesto all'Ente di fornire chiarimenti, illustrando le modalità di contabilizzazione delle somme oggetto di mutuo e riferendo in merito al loro eventuale incasso e allo stato dei lavori per la realizzazione dell'opera.

L'Ente, con nota prot. n. 1393 del 16/05/2019, ha precisato quanto segue: *"L'importo del mutuo è pari ad € 158.000,00 ed è stato destinato per lavori relativi alla realizzazione di un campo polivalente ed un campo da bocce nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS. Tale somma è stata incassata a gennaio 2017. Con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 65 in data 27/06/2018 è stata approvata la contabilità finale dell'opera."*



In merito alla contabilizzazione delle spese finanziate dal mutuo si rinvia a quanto specificato al precedente punto 8 circa il mancato utilizzo del FPV anche considerando l'approvazione della contabilità finale dell'opera avvenuta a metà 2018.

VALUTAZIONI SULL'ULTIMO ESERCIZIO RENDICONTATO (2018)

10. Esame rendiconto 2018

In esito alla complessa istruttoria svolta e sulla base di tutta la documentazione pervenuta da parte dell'Ente e dell'Organo di revisione durante tutto il procedimento istruttorio, questa Sezione ha ritenuto opportuno procedere alla verifica dei dati contabili del Rendiconto 2018, approvato dall'Ente e reperito sul sito istituzionale, al fine di aggiornare quanto più possibile l'analisi di alcuni fattori di criticità.

Di seguito si riporta l'esito di tale analisi:

a) Utilizzo avanzo di amministrazione

L'esame dei dati contabili relativi al Rendiconto 2016, 2017 e 2018 evidenzia l'utilizzo di avanzo di amministrazione per gli importi che seguono:

- Anno 2016 euro 223.012,00
- Anno 2017 euro 145.340,00
- Anno 2018 euro 93.500,00

L'avanzo di amministrazione viene accertato ai sensi dell'art. 186 del TUEL con l'approvazione del Rendiconto e viene determinato nella sua composizione ai sensi dell'art. 187 del medesimo Testo Unico.

L'avanzo di amministrazione utilizzato dall'Ente in ciascuno degli esercizi sopra riportati, determinato nell'esercizio precedente, non si ritiene attendibile per le seguenti motivazioni:

- rilevante disordine contabile-organizzativo, emerso a seguito della complessa istruttoria finora svolta;
- costante rilevazione contabile errata dell'anticipazione di tesoreria, con effetti distortivi sul risultato di amministrazione;
- perplessità in ordine alla sussistenza di residui attivi e passivi, già a decorrere dall'esercizio 2015;
- mancanza e/o inadeguatezza degli accantonamenti obbligatori nell'ambito del risultato di amministrazione, con particolare riferimento al FCDE e al Fondo anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013;
- inattendibilità dei risultati di amministrazione approvati dall'Ente nei vari esercizi.



b) Verifica degli equilibri

Tra gli allegati al Rendiconto 2018, consultabili sul sito istituzionale dell'Ente, non risulta approvato il prospetto relativo agli equilibri di bilancio. Tale prospetto è stato reperito nella BDAP.

La Sezione ha provveduto alla rielaborazione del prospetto relativo agli equilibri di bilancio escludendo l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in quanto ritenuto non attendibile per le motivazioni esposte al precedente punto a).

Il prospetto che segue evidenzia un equilibrio di parte corrente di euro 769,98, un equilibrio di parte capitale di euro 39.971,66 e un equilibrio finale di euro 40.741,64, pur nella consapevolezza che, considerata la generale inattendibilità della contabilità dell'Ente, tali dati non corrispondano alla reale situazione.

Tabella 13

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	759.500,11 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	663.462,57
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	95.267,56 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		769,98



ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		
O=G+H+I-L+M		769,98
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento Dato non indicato perché inattendibili i dati degli esercizi precedenti (l'Ente riporta un utilizzo di avanzo pari ad euro 93.500,00 applicato alle spese di investimento)	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.059.264,54
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00



U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.019.292,88
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		39.971,66
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE		
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		40.741,64

c) Risultato di amministrazione

Dall'esame del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2018, allegato al Rendiconto, emerge un risultato pari ad euro 241.052,76, di cui parte accantonata pari ad euro 31.599,05, parte vincolata pari ad euro 161.493,63 e parte disponibile pari ad euro 47.960,08.

La Sezione rileva i seguenti errori di determinazione del risultato di amministrazione.

Dall'esame della documentazione relativa al rendiconto 2018, risultano contabilizzate dall'Ente riscossioni per complessivi euro 1.870.850,50 e pagamenti per il medesimo importo. Il fondo cassa al 31/12/2018 risulta pari a zero (cfr. Allegato a) Risultato di amministrazione).



Si rileva, anche per l'esercizio 2018, l'incongruenza di tali dati con quelli risultanti da SIOPE, dalla quale risultano riscossioni per complessivi euro 1.840.319,01 e pagamenti per il medesimo importo.

Anche per l'esercizio 2018 si rileva che l'Ente non ha effettuato quanto disposto dal Decreto MEF n. 38666 del 23/12/2009 che già prevedeva l'obbligo di effettuare la conciliazione dei dati contabili di rendiconto con quelli rilevati dal SIOPE e di motivare in ordine ad eventuali discordanze. Al fine di assicurare la medesima esigenza di coerenza il D.Lgs. n. 118 del 2011 all'art. 11 comma 4 lett. l) prevede espressamente che al rendiconto venga allegato il prospetto dei dati SIOPE.

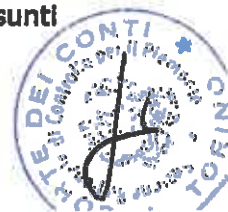
Inoltre, se si tiene conto che i dati trasmessi dal Tesoriere a SIOPE, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovrebbero corrispondere con le risultanze del Conto del Tesoriere, se ne deduce che l'Ente, anche per l'esercizio 2018, non ha effettuato la parificazione delle scritture della contabilità finanziaria con i conti degli agenti contabili, attività che costituisce un'operazione di fondamentale importanza ai fini della rendicontazione generale della gestione.

Preso atto dell'evidenza dei gravi e reiterati inadempimenti relativi alla conciliazione dei dati contabili, si rileva quanto segue:

- l'Ente attesta di aver effettuato riscossioni complessive per euro 1.870.850,50, importo corrispondente con il totale delle riscossioni risultante dall'allegato "gestione delle entrate", mentre il Tesoriere ha comunicato alla banca dati SIOPE riscossioni per euro 1.840.319,01, con una differenza pari ad euro 30.531,49. Non è chiaro come sia possibile che l'Ente abbia rilevato contabilmente riscossioni per euro 30.531,49 che non risultano registrate del Tesoriere.
- analogamente per la parte spesa, l'Ente attesta di aver effettuato pagamenti complessivi per euro 1.870.850,50, corrispondenti al totale dei pagamenti riportato nell'allegato "gestione delle spese", mentre il Tesoriere ha comunicato alla banca dati SIOPE, pagamenti per euro 1.840.319,01, con una differenza pari ad euro 30.531,49. Non è chiaro come sia possibile che l'Ente abbia rilevato contabilmente pagamenti per euro 30.531,49 che non risultano registrati del Tesoriere.

Sul punto, il Comune all'odierna udienza, come sopra indicato, ha depositato documentazione relativa alle stampe dei codici SIOPE che sono stati elaborati con la collaborazione del Tesoriere dell'Ente, dalle quali risulta, in effetti, la riconciliazione sulle riscossioni e sui pagamenti rispetto ai dati del Tesoriere comunicati a SIOPE (euro 1.840.319,01).

Posto tutto quanto sopra riportato, la Sezione ritiene di dover rideterminare il risultato di amministrazione al 31/12/2018, tenendo conto delle riscossioni e dei pagamenti desunti



da SIOPE e confermati dall'Ente con la documentazione sopra citata, rettificando conseguentemente la consistenza dei residui attivi e passivi riportati dall'Ente.

In merito all'anticipazione da restituire al 31/12/2018, con nota prot. n. 12445 del 12/07/2019 l'Ente ha trasmesso una attestazione rilasciata dal Tesoriere dalla quale si evince che lo scoperto ammontava ad euro 333.103,00.

Posto ciò si rileva che i corrispondenti residui passivi del Titolo V (Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere) risultano pari ad euro 301.701,42, importo da incrementare di euro 31.401,58 al fine di ricondurre nel risultato di amministrazione l'importo del debito nei confronti del Tesoriere per l'anticipazione non restituita.

Si rileva inoltre che risultano impegni pari ad euro 816.274,31 a fronte dei corrispondenti accertamenti del Titolo VII (Anticipazioni da Istituto tesoriere) di euro 816.304,31. Sul punto vedasi quanto rilevato al punto 1 della presente.

Risultano erroneamente conservati residui attivi al 31/12/2018 sul Titolo VII pari ad euro 159.267,23 su un Titolo delle entrate che per propria natura non può generare residui attivi. Tale somma, infatti, rappresenterebbe un credito certo, liquido ed esigibile dell'Ente nei confronti del Tesoriere a fronte del ricorso all'Istituto dell'anticipazione che di per sé, al contrario, rappresenta un'esposizione debitoria.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, questa Sezione ha rideterminato il risultato di amministrazione al 31/12/2018, come risulta dalla tabella di seguito riportata:

Tabella 14

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2018 RETTIFICATO		Rendiconto 2018 rinvenuto sul sito istituzionale dell'Ente e rettifiche della Sezione
Fondo cassa al 1° gennaio		0,00
RISCOSSIONI (<i>dati da SIOPE</i>)	(+)	1.840.319,01
PAGAMENTI (<i>dati da SIOPE</i>)	(-)	1.840.319,01
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.543.036,67
<i>rettifica per riscossioni non risultanti da SIOPE</i>	(+)	30.531,49
<i>rettifica residui attivi per errata contabilizzazione titolo VII</i>	(-)	159.267,23
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.301.983,91
<i>rettifica per pagamenti non risultanti da SIOPE</i>	(-)	30.531,49
<i>rettifica residui passivi per errata contabilizzazione titolo V</i>	(-)	31.401,58
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)	50.383,95



In merito alla composizione del risultato di amministrazione si osserva che l'Ente ha vincolato somme per complessivi euro 161.493,63 di cui euro 157.892,23 per vincoli derivanti da trasferimenti ed euro 3.601,40 per altri vincoli (cfr. allegato a) prospetto risultato di amministrazione allegato al rendiconto).

La parte accantonata nel risultato di amministrazione 2018 si riferisce al FCDE ed è pari ad euro 31.599,05. Si rileva che dall'allegato c) al Rendiconto relativo alla composizione del FCDE risulta un importo minimo da accantonare di euro 125.608,42. Come anche precisato nelle note di compilazione del medesimo allegato, l'importo da accantonare non può essere inferiore all'importo minimo calcolato.

Ne consegue che il risultato di amministrazione deve essere rideterminato, tenendo conto dell'importo del FCDE pari ad euro 125.608,42, anziché dell'importo effettivamente accantonato dall'Ente.

L'importo del FCDE di euro 125.608,42 corrisponde a circa il 72% del totale residui attivi Titolo I e III.

Sul punto, l'Ente, con specifico riferimento al FCDE per l'esercizio 2018, nelle controdeduzioni depositate afferma che il medesimo sarebbe stato ricalcolato nell'importo di euro 64.337,18, sulla base di un'ipotetica revisione dei residui, che, tuttavia, ad oggi non risulta essere stata effettuata.

Inoltre, anche per l'esercizio 2018, non risulta costituito il fondo anticipazioni liquidità ex D.L. n. 35/2013 per il quale si rinvia al punto 2, che ammonta ad euro 720.011,26.

Per effetto di tali rettifiche la parte disponibile del risultato di amministrazione risulta **negativa per almeno euro 956.729,36** come esposto nella seguente tabella:

Tabella 15

Risultato di amministrazione 31/12/2018 (Tabella 14) rettificato		50.383,95
Fondi vincolati dall'Ente	(-)	161.493,63
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	(-)	125.608,42
Fondo Anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013	(-)	720.011,26
Disavanzo di amministrazione al 31/12/2018		- 956.729,36

Anche per l'esercizio 2018 sussistono ampie perplessità sulla consistenza reale dei residui attivi e passivi conservati, la cui effettiva esigibilità non è verificabile dalla Sezione.

d) Anticipazione di tesoreria

Anche per l'esercizio 2018 si rileva che l'Ente ha fatto ampio ricorso a tale strumento senza riuscire ad estinguere le anticipazioni al termine dell'esercizio, in contrasto con il



principio enunciato applicato della contabilità finanziaria n. 3.26, di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118 del 2011, secondo cui "alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse".

In merito a tale criticità, con la citata nota prot. 1393 del 16/05/2019, l'Ente riferisce quanto segue: "Con la riduzione dei tempi di incasso delle entrate proprie del Comune si prevede di non utilizzare l'anticipazione di tesoreria nell'anno 2019.

Inoltre, sulla base delle previsioni di incasso dei residui attivi (Titolo IV e V) relativi ad opere pubbliche per cui sono già stati effettuati i pagamenti è stato predisposto il Piano di rientro dell'importo dell'anticipazione di tesoreria non restituita al 31-12-2017".

Sul punto si evidenzia che dai dati consultabili su SIOPE risulta che, anche nell'esercizio 2019, l'Ente ha fatto ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Inoltre, nella citata nota l'Ente riferisce che il rientro dall'anticipazione di tesoreria sarà assicurato nel corso dell'esercizio 2019 dall'incasso di contributi concessi dalla Regione Piemonte per un importo pari ad euro 219.761,87. A tal proposito si rileva che tale somma costituisce soltanto l'8% del residui attivi del Titolo IV del rendiconto 2018 approvato dall'Ente ammontanti ad euro 2.711.423,57.

11. Parametri di deficitarietà strutturale

In merito alla verifica dei parametri di deficitarietà per gli esercizi 2015 e 2016 la Sezione con deliberazione n. 21/2019 del 05/02/2019 ha già accertato il mancato rispetto dei parametri n. 4 e n. 9 di cui al DM 18 febbraio 2013.

Sul punto, l'Ente, nelle proprie controdeduzioni, conferma il mancato rispetto dei parametri in parola per gli esercizi 2015 e 2016.

11.1 Parametri dell'esercizio 2017

Per l'esercizio 2017, dall'esame della tabella di cui all'articolo 242 comma 1 del TUEL, consultabile da Finanza Locale, risulta attestato il rispetto di tutti i parametri di deficitarietà strutturale.

Si rileva che, dai dati contabili agli atti (cfr. allegato 6 alla nota 128/2019 e Relazione di fine mandato 2014-2019 acquisita al prot. 9076 del 25/04/2019) risulta invece il mancato rispetto di almeno tre parametri, tra quelli calcolabili dalla Sezione, come riportato nella seguente tabella:



Tabella 16

4) Volume del residuo passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente	NON RISPETTATO
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL con le modifiche di cui all'art. 8, com. 1 della L. 12 nov. 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gen. 2012	NON RISPETTATO
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	NON RISPETTATO

In merito, il Comune, nelle proprie controdeduzioni al deferimento, non fornisce alcuna precisazione.

11.2 Parametri dell'esercizio 2018

Tra gli allegati al Rendiconto 2018, consultabili sul sito Istituzionale dell'Ente, risulta la tabella relativa ai parametri di deficitarietà strutturale (articolo 242 comma 1 del TUEL) come definiti con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il MEF del 28/12/2018.

Questa Sezione prende atto che risultano non rispettati il parametro P4 (Sostenibilità debiti finanziari) e il parametro P8 (Effettiva capacità di riscossione).

Sul punto, l'Ente, nelle proprie controdeduzioni, conferma il mancato rispetto dei parametri in parola per l'esercizio 2018.

12. Relazioni degli Organi di revisione

Al termine della disamina effettuata, si rileva che dalle relazioni redatte ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. d), del TUEL, gli Organi di revisione che si sono succeduti non hanno rappresentato rilievi e/o raccomandazioni di alcun tipo all'Amministrazione.

Sorgono evidenti perplessità sulle verifiche economico-finanziarie espletate dai diversi revisori contabili del Comune di Santo Stefano Roero.

È evidente poi che l'attuale Revisore dei conti dovrà curare con il massimo impegno e particolare diligenza tutti gli adempimenti previsti in capo all'Organo di revisione dal TUEL.



13. Obblighi di pubblicazione

Dall'istruttoria svolta è emerso che la sezione "Amministrazione trasparente" del sito Istituzionale dell'Ente risulta carente rispetto al contenuto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 in materia di obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione. In proposito si richiama quanto previsto dall'art. 46 del medesimo Decreto in tema di responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione.

Alla data del 26/07/2019, non risulta inoltre pubblicata la "relazione di fine mandato 2014-2019" da predisporre ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del D.Lgs. n. 149 del 2011, trasmessa a questa Sezione e acquisita al prot. n. 9076 del 25/04/2019. Ai sensi del successivo comma 2 ultimo periodo *"La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito Istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti"*.

L'inadempimento di pubblicazione è sanzionato dal successivo comma 6, a mente del quale: *"In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente"*.

In merito l'Ente, nelle proprie controdeduzioni, dichiara che la pubblicazione della relazione di fine mandato è avvenuta in data 29/04/2019 sul sito dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bilanci – Bilancio preventivo e consuntivo.

La Sezione prende atto, pertanto, che la pubblicazione in questione è avvenuta entro i termini previsti dalla normativa di riferimento; tuttavia evidenzia che la pubblicazione è avvenuta non esattamente in conformità a quanto stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale ha specificato che tale documento deve essere pubblicato, unitamente alla certificazione dell'organo di revisione dell'ente locale, sul sito Istituzionale della Provincia o del Comune, dentro la sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Organizzazione", sotto-sezione di secondo livello "Organi di indirizzo politico-amministrativo"¹.

Pertanto, si osserva che la relazione di fine mandato non ha tenuto conto in alcun modo dei rilievi già mossi da questa Sezione con la deliberazione n. 21 del 5 febbraio 2019.

¹ URL: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza.F.A.Q.:5.36>.



*** **

RAPPRESENTAZIONI FINANZIARIE, CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI
RIEPILOGATIVE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2018

Nella tabella sottostante sono riepilogati i risultati di amministrazione per gli esercizi dal 2014 al 2018, come rideterminati da questa Sezione per i motivi sopra illustrati.

RIEPILOGO RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE 2014-2018 RIDETERMINATI DA QUESTA SEZIONE

	31/12/2014	01/01/2015	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Risultato di amministrazione	76.257,60	-73.120,85	640.206,89	367.634,34	466.788,15	50.383,95
Parte accantonata (FCDE + D.L. n. 35/2013)	0,00	0,00	1.070.776,11	907.752,40	1.000.732,03	845.619,68
di cui D.L. 35/2013	0,00	0,00	720.011,26	720.011,26	720.011,26	720.011,26
Parte vincolata	0,00	0,00	0,00	226,84	150.000,00	161.493,63
Parte destinata investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTE DISPONIBILE	76.257,60	-73.120,85	-430.569,22	-540.344,90	-683.943,88	-956.729,36

Per maggior chiarezza vengono di seguito riportate le voci che compongono i risultati di amministrazione

- 31/12/2015: **Parte accantonata** euro 1.070.776,11 di cui euro 350.764,85 per FCDE, euro 720.011,26 per Fondo anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013;
- 31/12/2016: **Parte accantonata** euro 907.752,40 di cui euro 187.741,14 per FCDE, euro 720.011,26 per Fondo anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013; **Parte vincolata** euro 226,84 per trasferimenti da P.A.;
- 31/12/2017: **Parte accantonata** euro 1.000.732,03 di cui euro 280.720,77 per FCDE, euro 720.011,26 per Fondo anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013; **Parte vincolata** euro 150.000,00 per trasferimenti da P.A.;
- 31/12/2018: **Parte accantonata** euro 845.619,68 di cui euro 125.608,42 per FCDE, euro 720.011,26 per Fondo anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013; **Parte vincolata** euro 161.493,63, di cui 157.892,23 quali vincoli derivanti da trasferimenti, euro 3.601,40 per altri vincoli.



Dalla tabella riepilogativa sopra riportata emerge quanto segue:

1. al 1° gennaio 2015, dopo il riaccertamento straordinario dei residui, è emerso un disavanzo pari ad euro 73.120,85;
2. a partire dal 31/12/2015 e per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 si è rappresentato un disavanzo ordinario incrementatosi negli anni;
3. alla fine dell'esercizio 2018 emerge come l'Ente debba totalmente recuperare il disavanzo da riaccertamento straordinario e ripianare, con le normali regole, un consistente disavanzo ordinario creatosi alla fine dell'e.f. 2015, quasi triplicato a fine 2018.

*** **

In conclusione, l'attività di controllo eseguita, come sopra specificata, ha consentito di accertare molteplici irregolarità contabili dianzi descritte, nonché un **disavanzo di amministrazione** - emergente da tali irregolarità -, a carico del Comune di Santo Stefano Roero, pari ad almeno euro 956.729,36.

Da ciò l'obbligo di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla rettifica e riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, in modo da definire una contabilità affidabile, attendibile e rispettosa dei principi contabili, nonché, in considerazione dell'accertato disavanzo di amministrazione, la necessità di predisporre un piano di risanamento per il ripiano del disavanzo medesimo attraverso il ricorso:

- all'adozione di idonee misure per un programma di ripiano del predetto disavanzo da attuarsi entro un arco temporale pari ad un triennio (ripianto del disavanzo ordinario ex art. 188 TUEL; v., sul punto, la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 30/SEZAUT/2016/QMIG del 20 ottobre 2016);

qualora tale soluzione non risulti sostenibile finanziariamente in considerazione del contesto economico in cui si trova l'Ente, il Comune dovrà valutare l'opportunità di ricorrere

- alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 243 b/s e ss. TUEL.

In assenza della presentazione di un adeguato piano di risanamento da attuarsi entro un arco temporale di un triennio, o nel caso di insufficienza delle misure proposte, o, in alternativa, in mancanza della deliberazione dell'Organo competente di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, l'accertamento della grave situazione finanziaria dell'Ente non potrà che condurre all'apertura della procedura di dissesto finanziario ex artt. 244 e ss. TUEL.



Riguardo all'adozione delle misure idonee a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, in modo da definire una contabilità affidabile, attendibile e rispettosa dei principi contabili, nonché in relazione al piano di risanamento per il riporto del disavanzo proposto, secondo le due diverse ipotesi sopra prospettate, il Comune dovrà produrre alla Sezione di controllo, ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, dettagliata ed esaustiva relazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente deliberazione.

L'Organo di revisione è tenuto a supportare l'Ente nella complessiva revisione della contabilità a partire dall'esercizio 2015 e nella predisposizione del piano di risanamento e di riporto del disavanzo accertato, elaborando analitica relazione che motivi le scelte effettuate e la loro congruità rispetto alla situazione finanziaria dell'Ente.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, con riguardo al Comune di Santo Stefano Roero

ACCERTA

1. comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria;
2. la sussistenza di una situazione contabile strutturalmente compromessa dal grave disordine contabile che rende il bilancio pubblico dell'Ente inattendibile a partire dall'esercizio 2015;
3. la non regolarità dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui che non si è svolta nel rispetto delle norme sulla contabilità pubblica armonizzata, come specificato nella parte motiva;
4. la sussistenza di un **disavanzo di amministrazione** emergente dalle irregolarità contabili dettagliatamente descritte in parte motiva - e riassunte al successivo punto 8 - pari ad almeno euro **956.729,36**;
5. il peggioramento del saldo relativo al Patto di stabilità per l'esercizio 2015, nonché il mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2016 e 2017, con impossibilità di considerare l'avanzo di amministrazione applicato quale entrata valida ai fini del rispetto del saldo di finanza pubblica in quanto inattendibile, come descritto in parte motiva;
6. una situazione di equilibrio per l'esercizio 2018 e, specificatamente, un equilibrio di parte corrente di euro 769,98, un equilibrio di parte capitale di euro 39.971,66 e un equilibrio



finale di euro 40.741,64, pur nella consapevolezza che, considerata la generale inattendibilità della contabilità dell'Ente, tali dati non corrispondano alla reale situazione;

7. il mancato rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale nn. 4, 7 e 9 per l'esercizio 2017, nonché il mancato rispetto dei parametri P4 e P8 per l'esercizio 2018;
8. la sussistenza di molteplici irregolarità contabili, come dettagliatamente descritte in parte motiva, che hanno causato l'emergente disavanzo di amministrazione indicato al precedente punto n. 4, e connesse a:
 - a) mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché errata contabilizzazione dell'anticipazione medesima, come descritto in parte motiva;
 - b) sussistenza di residui attivi e passivi, già a decorrere dall'esercizio 2015, non corrispondenti a crediti/debiti certi, liquidi ed esigibili, come descritto in parte motiva;
 - c) mancato o inadeguato accantonamento a FCDE del risultato di amministrazione degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, come descritto in parte motiva;
 - d) errata contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013 per un importo pari ad euro 720.011,26, come dettagliatamente descritto in premessa;
 - e) utilizzo di avanzo di amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, nonostante lo stesso non sia da ritenersi attendibile per le motivazioni descritte in parte motiva;
 - f) errata determinazione del risultato di amministrazione relativo agli esercizi 2015, 2016 e 2017, come dettagliato in parte motiva;
 - g) errata determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2018, allegato al rendiconto 2018 (pari ad euro 241.052,76), per le motivazioni indicate in parte motiva;
 - h) mancata valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato per gli esercizi 2015-2018 sia nella parte corrente che in quella capitale;
 - i) l'avvenuta pubblicazione entro il termine previsto dalla normativa di riferimento della relazione di fine mandato, benché in una parte del sito istituzionale diversa da quella indicata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, e non tenendo conto in alcun modo dei rilievi già mossi da questa Sezione con la deliberazione n. 21 del 5 febbraio 2019;
 - j) inadempimento degli obblighi di pubblicazione nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 2013, connesso alla incompletezza della documentazione pubblicata.

ORDINA, ai sensi dell'art. 148 b/s, comma 3, TUEL

all'Amministrazione di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente deliberazione, tutte le misure correttive (come prospettate in parte motiva) idonee a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri, nonché, entro il medesimo termine, in relazione all'accertamento del disavanzo di



amministrazione, di predisporre un piano di risanamento e di ripiano del disavanzo medesimo come indicato in parte motiva, con conseguente produzione a questa Sezione di controllo, sempre entro lo stesso termine, di dettagliata ed esaustiva relazione descrittiva degli adempimenti richiesti.

DISPONE

1. che l'Amministrazione comunale di Santo Stefano Roero provveda, entro il medesimo termine, con deliberazione consiliare, alla rettifica e riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, secondo quanto dettagliato e accertato nella presente deliberazione;
2. che, conseguentemente, il Comune provveda ad un nuovo invio alla BDAP e alla banca dati Finanza Locale dei dati relativi ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 13, L. n. 196 del 2009 e artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti;
3. che l'Amministrazione comunale proceda al riaccertamento ordinario in occasione del successivo rendiconto o, in ogni caso, durante l'esercizio corrente nell'ambito delle attività di preconsuntivo in relazione all'esercizio 2019, al fine di procedere ad un'attenta verifica di tutti i residui secondo quanto previsto dal sistema della contabilità armonizzata;
4. che l'Amministrazione comunale, con riguardo al mancato rispetto del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2016 e 2017, provveda ad applicare le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della Legge n. 232/2016 nell'esercizio 2020 (cioè, ai sensi dell'art. 1, comma 477, della medesima Legge, nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo di cui al successivo punto n. 2), e formula espressa riserva di verifica dell'avvenuto adempimento;
5. che l'Amministrazione comunale proceda, ove non abbia già provveduto, alla trasmissione della nuova certificazione in relazione al peggioramento del saldo in relazione al Patto di stabilità per l'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 31, comma 20-bis, della Legge n. 183/2011, nonché alla nuova certificazione per quanto concerne il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 478, della Legge n. 232/2016;
6. che l'Organo di revisione fornisca, ai sensi dell'art. 239 TUEL, il massimo supporto in fase di implementazione delle misure correttive, nonché per la predisposizione di un piano di risanamento per il ripiano del disavanzo accertato attraverso il ricorso ad una delle ipotesi sopra prospettate, procedendo, altresì, ad elaborare una apposita relazione sulla loro congruità, che dovrà essere inviata a questa Sezione nel termine sopra fissato;



7. che l'Amministrazione comunale provveda a completare gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013;
8. che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco del Comune di Santo Stefano Roero e disponesse che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente e di Presidente del Consiglio comunale, informi il Consiglio medesimo in relazione ai contenuti della presente deliberazione;
9. che la presente deliberazione sia trasmessa al Revisore unico del Comune;
10. che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito Internet Istituzionale dell'Amministrazione comunale, ai sensi degli artt. 2 e 31 del D.Lgs. n. 33/2013 e secondo le modalità di Legge, invitando l'Ente a dare riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

SI RISERVA

di acquisire dall'Ente la documentazione comprovante il rimborso da parte di Regione Piemonte delle rate di mutuo per **euro 21.092,80** annuali, circostanza che permetterebbe il rispetto del limite di indebitamento per gli esercizi 2015 e 2016.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 16 ottobre 2019.

Il Relatore

Dott.ssa Laura Alemani



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il 24 OTT. 2019

Il Funzionario Preposto

Nicola MENDOZZA

